RISPOSTA
ALLA SCRITTURA

Pubblicata addì 18. di giugno 1708.

COL TITOLO,

RAGIONI

Del Regno di Napoli

Nella causa de' suoi beneficj ecclesiastici.

NELL'ANNO MDCCVIII.

Nobis opponunt canones, dum nesciunt quid loquantur: Contra quos hoc ipso venire se produnt, quod Primæ Sedi, sana rectaque suadenti, parere fugiunt.

S. Galasius Pontifex epist. 4.

AVVISO
al Lettore.

ESSENDO *stata pubblicata in Napoli* addì 18. di giugno 1708. *per lo mezzo delle stampe una Scrittura intitolata*, Ragioni del Regno di Napoli nella causa de' suoi beneficj ecclesiastici, *trà per essere attenente ad una causa di gran momento, e perch' era la prima, fù da molti proccurato curiosamente di averla: mà appena capitata nelle lor mani, osservandola ripiena di rabbiosa maledicenza, di arrogante presunzione, e quelch'è peggio, di non sana dottrina, furono tantosto astretti a biasimarla, come la più abbominevole di quante in simili occasioni vedute giammai si fossero. Quanto astio dimostra nutrire in seno l'Autore! Che mal talento di schernire, di mordere quanti gli vengan davanti! Se accade mai nominare Dottori, che non siano uniformi al suo intendimento, infelici essi! con quante villanie li rampogna, trattandoli ora da* sciocchi (1); *ora da uomini* (2) del vulgo, li quali maltrattano la ragion civile, e canonica; *che* affatto sdegnano di riguardare le leggi, e le decretali; o sè pur leggonle, leggerle in guisa alcuna non possono con utile intendimento. *Se di mentovare Teologi, lor nega pur l' onore di questo nome, dicendogli* (3) Probabilisti sì, non Teologi: *li dileggia, e proverbia* (4), *come ignoranti della* scrittura, *de'* concilj, *della* storia; *ne forniti di altre* armi, *che di* argomenti, ed Arabi arzigogoli. *Cerca studievolmente uscire a parlar de' Religiosi* (5), *che sono per istituto impiegati o in lodar Dio, o in pensare a Dio, o in servire al prossimo per amor di Dio; e cantando loro i suoi rimbrotti, e le sue frottole,*

A 2

(1) *fol.* 3. §. *ne cred.* (2) *fol.* 15. *in princ.* (3) *fol.* 7. §. *vero è.* (4) *fol.* 16. §. *più parole* (5) *fol.* 8. §. *e men forte.*

le, non hà ritegnõ chiamare spelonche *que' loro sacrosanti conventi; e quegli abiti baciati per venerazione dagli altri*, sacca piene di ria farina . *Pur ciò più tolerabil sarebbe, se la perdonasse a quegli almeno , de' quali e' si smaltisce avvocato: i* Napoletani *però sono coloro, che con tanta soverchieria schernisce, & istrapazza, con dar loro l' obbrobrioso titolo* (6) di domestici traditori , *sien* cherici , o laici : di basso, o di alto grado . *Mà sembrandoli ciò poco rispetto a' cherici, lor si scaglia addosso* (7), *gli spoglia della* stola , *e ne manda altri alla* zappa, *altri alla* catena . *Non si ferma quì la sua bravura: mà và egli in quel suo aringo cercando più alti segni da investire, trovando più nobil bersaglio al suo flagello . Chiama* (8) il Regno Napoletano perpetuo miserabil teatro di ogni sconcezza , *per dinotare in suo latino, che quanti ne hàn rette, o reggon le redini , non han saputo, ne sanno pur darli sesto. Tracotanza inudita è quella, onde vuole, che l' Invittissimo Rè renda a lui ragione de' suoi consigli , dicendo* (9) troppo di lui auremmo da dolerci, di troppo frauderebbe il nostro diritto , e le nostre ragioni, *se non contrastasse al Sommo Pontefice, qualor conferisce beneficj del Regno ad altri, che a paesani . Indi gli prescrive una delle due cose da fare*, o ch'egli adoperi per noi l'armi *contro di Roma* : o conceda a noi licenza, che cerchiam dalle spade quel soccorso, che aver dourẽmo da'canoni. *Tanto lieve cosa esso stima il far rivolta, & adizzare la greggia contro il Pastore, i figliuoli contro il Padre, i Cristiani contro il Vicario di Cristo. Chi può in oltre ridire le Filippiche, e le Verrine, che aringa questo famoso Oratore contro la Corte Romana , cioè a dire contro l'istesso Sommo Pontefice ? Che allora meno trafigge , & oltraggia, quando dice*(1), che perturba lo stato della Chiesa, guasta i canonici ordinamenti, ed offende alla divina,

e

(6) *fol.* 12. *vers.* 11. (7) *fol.* 11. §. *or di ciò.* (8) *fol.* 1. *in princ.* (9) *fol.* 11. *in fin.* & *fol.* 12. *vers.* 25. (1) *fol.* 11. §. *conchiudendo.*

e natural ragione. *Alla fine dubitando il valent'uomo, non bastarli quanto avea detto, & tante ragioni, e canoni stravolti, e disguisati per dimostrare, che non può la Sede Apostolica dar con le rendite dell' altre chiese il sostentamento a coloro, che servono pure appo lei tutta la Chiesa, fà una giunta alla Scrittura; in cui passando dall' ingiurie del Ministro a quelle più gravi del Ministero (tragitto facilissimo a farsi per avviso di Ciprian o* (2). Ad hæreses, atque ad schismata prosilitur, dum obtrectatur Sacerdotibus), *si fà innanzi a prescrivere con troppo scarsa misura i termini della giurisdizione, & autorità* Pontificia. *Si appelli pure da Bernardo il suo Eugenio, con titoli ampissimi dicevoli alla di lui dignità* (3), Princeps Episcoporum, potestate Petrus, unctione Christus &c. *Dicali quanto e' vuole* (4), Orbe exeundum ei, qui fortè volet explorare, quæ non ad tuam pertinent curam: *che a costui niuna impressione fanno le sue parole; nè hà per altro, che per* (5) Vescovo di Roma *il Papa, di cui non è* proprio, e particolare uficio o diritto il servir tutte le chiese del Mondo, e vegghiare a studio di lor bene, e stato; *onde* (6) pur di sua diocesi debbe aver cura, e non mescolarsi nelle bisogne dell' altre: *che* (7) se per prescritta usanza si hà *egli* acquistato balia di travagliarsi degli affari altrui, sarà questo altro se non uno di quei fatti, che il foro in sua scortese favella suol nomare usurpazioni? *Vorrebbe in somma guastar l'instituzione divina, e far la Chiesa o acefala, con torle il sommo suo Capo, e supremo Rettore; o mostruosa, con darle tanti Capi, quanti son Vescovi. Queste sono le preposizioni; le quali, avvegnacche non possan senza indegnazione sentirsi da chiunque hà fior di pietà, si sono da lui nondimeno con tanta franchezza cacciate in campo, parlando in*

sì

(2) *de zelo, & livore.* (3) *de Consid. ad Eugen. lib. 2. cap. 8.* (4) *ibidem lib. 3. cap. 1.* (5) *fol. 20. in princ.* (6) *cit. fol. 20. §. e nel vero* (7) *fol. 21. §. ben sappiamo.*

sì fatta guisa in nome di tutti i Napoletani. Questa è la Scrittura, che porta la soprascritta di Ragioni del Regno di Napoli. *E pure in quella parte ancora, in cui sembra a prima vista essere più innocente, dove si contende mostrare, che a' paesani si debbiano conferire i beneficj di ciascun paese, non è senza la sua magagna; asserendosi, che con praticarsi qualunquemente il contrario, si offenda a i canoni, alla tradizione apostolica, alla divina, e natural ragione, come se la chiesa Romana, che suol conferirne a stranieri, non sia ella la vera maestra, e la dipositaria fedele delle tradizioni apostoliche, e de' canonici, e divini ordinamenti: quale la riconosce Girolamo nell'epistola a Damaso* (8). Profligato a sobole mala patrimonio, apud vos solos incorrupta patrum servatur hæreditas. *Io non entro quì a considerare, qual disegno si avesse prefisso, qual sia stato lo scopo dell' Autore: da ciò però, che si è detto, può ciascuno agevolmente comprendere, che tutto altro egli hà potuto essere, fuoricche di cercare il ben della patria. Per modocche degno di biasimo sarebbe stato il tacere, non già il rispondere, e confutare Scrittura sì perniciosa. Il che è quanto si è inteso quì, pio Lettore, di avvisare. Vivi felice.*

C A-

(8) *Epist. 57.*

CAPITOLO PRIMO.

Si disamina l'uso, attribuito alla Chiesa, di escludere gli stranieri da' beneficj ecclesiastici.

DAl primo punto, che imprende l'Autore della Scrittura; cui nostro intento è di rispondere, comincia a fare non lieve oltraggio all'immunità della Chiesa, ch'è quanto dire, all'umana, edivina ragione: imperocche contendendo egli di mostrare primieramente con *l'uso uniforme di tutte le provincie cristiane, che' beneficj ecclesiastici non si debbian conferire a stranieri*, in pruova di questo costume *per tutto*, come dice, *fermamente osservato*, allega gli esempj de'Principi, che si sono brigati a vietare, che si praticasse il contrario con i beneficj de'loro Regni, come se alla laical potestà, e non già alla suprema autorità della Sede Apostolica, il far leggi, e disporre de'beni ecclesiastici s'appartenga.

Adduce innãzi ogn'altro l'esempio di Ludovico VII. Rè di Francia. Del quale *narra Matteo Paris ad ann.* 1146., *come, avendo Eugenio III. conceduto la chiesa di Borges ad un nipote del Cancellier di Roma, giurò* egli, *che mai non l'ammetterebbe*. Sono prestate dal Tomasino, non ch'altro, le parole stesse, di che l'Avversario si serve: hà però egli a bello studio lasciato, come contrario al suo intendimento, quelche siegue a dire questo Dottore (1), cioè ch' essendo stato per trè anni l'ardire del Rè punito con l'interdetto in sua persona, finalmente si rammollì. *Narrat Matthaeus Paris ad ann.* 1146. *ut Eugenius III. Papa Archiepiscopatu Bituricensi donavit nepotem Cancellarii ecclesiae Romanae. Excanduit vebementissimè Rex, & jurejurando se constrinxit, ne illum unquam admitteret. Interdicto tamen triennali, & precibus Beati Bernardi Claraevallensis Abbatis emollitus est*. Se nell'anno 1146. o prima, se con Eugenio III. o con Innocenzio II., se perche straniero fosse stato il nuo-

(1) *Discipl. p. 2. lib. 1. cap. 103. n. 6.*

nuovo Arcivescovo o per altra cagione fù la contesa;& ingannato in ciò siesi così l'Anonimo,come la scorta, ch'egli hà seguito,lasciamo noi quì di esaminare:mà dando per vero quelche si è supposto, veggiamo solo qual laude meritò Ludovico con la pugna,che volle pigliar con la Chiesa, appresso quei due santissimi Abbati, Bernardo di Chiaravalle, e Pietro di Clugnì, ch'ebber gran parte in acchetare il disturbo. Non si astenne il primo di accusarlo e del giuramento fatto, e perche il volea osservare.(2).*De duobus non excusamus Regem. Nam & juravit illicitè, & perseverat injustè.*L'altro non seppe in diversa guisa scusarlo, in pregare a suo prò il Pontefice,se non cõ dire(3),*Si quid fortè adhuc,ut ætate juvenis inconsultè agit, ei condescendatis, & ejus fortè errorem sapientiæ vestræ velamine contegatis. Est enim patris,ut filii & maximè tanti & errorem emendet, & honorem conservet. Hoc pro dissidio, quod inter ipsum, & Dominum Bituricensem Archiepiscopum est,dico.*

Direttamente opposto a'sentimenti di questi due per santità, e dottrina chiarissimi uomini è quello dell' Avversario, che avendo a suo favore allegato, come cosa molto *convenevole a fatti* suoi,*il dicreto del general parlamento del regno di Castiglia*; col quale *l'anno* 1393.*furon rimossi qualunque stranieri da'beneficj di quel reame*;poicche sì fatto ordine fù dall'istesso Arrigo allora regnante rivocato,dice egli, che *l'ambizione d'alquanti* ministri fù quella,che *volse l'animo tenero del fanciullo Rè dal buono proponimento.* Sì commenda in Arrigo, *e buono proponimento* chiama quelche Pietro, e Bernardo riprovarono,ed ebbero per errore di giovanezza in Ludovico: E quella emenda,che questi desiderarono in Ludovico; riprova egli, & hà per debolezza da fanciullo in Arrigo.

Due altre leggi rapporta,per dimostrare la fermezza dell' uso di serrar l'ingresso ne' beneficj a chisisia forestiere,

(2) *epist*.219. (3) *epist*.2.*lib*.5:

ſtiere, l'una pubblicata l'anno 1346. dal Rè Filippo per lo Reame di Francia, l' altra l' anno 1429. da Ladislao per quel di Polonia: con le quali *non fù laſciato in ciò privilegio veruno, non ch'altro, a' Cardinali.* Mà ſe quanto ſtudio hà poſto l' Anonimo in ricercar gli editti de' Principi, altrettanto ne aveſſe ſpeſo a riflettere con quāta coſtanza gli han rigettati i Pontefici, forſe non ſarebbe per difeſa della ſua cauſa a ſimiglianti eſempj ricorſo. Si oppoſe Clemente VI. a Filippo; e proponendoli la gravezza del ſuo attentato, all'umano, e divino diritto contrario, in tal guiſa a lui ſcriſſe (4) *Fili dilectiſſime, præmiſſa utique DIVINO, ET HUMANO JURI CONTRARIA, claritati devotionis, quatu, tuique progenitores præfulgere ſtuduiſtis erga Deum, & ipſam Eccleſiam hactenus, congruere, proh dolor! non videntur.* Si fè incontro Martino V. all'ardire di Ladislao, dichiarando il ſuo editto (5) *INIQUAM, ET EXORBITANTEM CONCLUSIONEM.* Toccò all'iſteſſo Clemente l'anno 1352. difender l' immunità della Chieſa conculcata da Eduardo III.; che cō varj proteſti, e colori volle rivoltar la medeſima pietra nell'Inglitterra: Mà avendo il Pontefice, giuſta l' atteſtazione d' Odorico Rainaldi, doppo uſati i paterni avvertimenti, impugnate contro il contumace Rè l'arme delle cēſure, il riduſſe alla fine a laſciar l'impreſa, & a chiedere umilmente perdono dell' ingiuria, che di fare alla Chieſa attentato ſi era (6) *Deſudatum pariter eſt a Clemente pro tuenda in Anglia libertate eccleſiaſtica: invaſerat enim Eduardus futilibus prætextibus Cardinalium, atque aliorum qui aberant, Sacerdotia, eorumque vectigalia in ſuos uſus, ad furorem nimirum exercendum in Gallos derivabat: cumque a Benedicto XII. & Clemente ſæpius admonitus in ſcelere obdureſceret, in eum demum cenſuræ diſtrictæ ſunt. Quibus ille ſtimulis*

B exſci-

(4) *Appreſſo Rainald. ann.* 1346. *nu.* 39. (5) *Appreſſo l'iſteſſo ann.* 1429. *nu.* 13. (6) *ann.* 1352. *nu.* 17.

excitatus, atque ad saniora revocatus consilia, *VENIAM POSTULAVIT*, *ac se ad sarciendam injuriam paratum est professus.*

Non hà ommessa l' Autore la prammatica Sanzione di Carlo VII. Hà ommesso bensì di dire, che da Ludovico XI. successore, e figlio di Carlo, fù ella rivocata, e proscritta da tutto il suo Reame, e dominio, subito che ne prese il governo: Che mandata da lui stesso originalmente a Pio II., la videro lacerarsi, e farsene ancora peggior governo le strade, e piazze di Roma (7): Che più Pontefici, e specialmente Leone X. nel Concilio del Laterano, la condannarono, come allievo in una, e nutrice di scisma (8) *Schisma manifestum fovere, & continere: schismatis tempore factam*. Leggesi nella Bolla di questa condanna divietato sotto la severa pena delle cẽsure, non ch'altro, l'allegarla *Inhibentes in virtute sanctæ obedientiæ, ac sub pœnis, & censuris &c. ne de cætero præfata pragmatica Sanctione, seu potius corruptela, quomodolibet, ex quavis causa, tacitè, vel expressè, directè, vel indirectè, aut quovis alio quæsito colore, vel ingenio, in quibusque actibus judicialibus, vel extrajudicialibus, uti, SEU ETIAM ALLEGARE &c. præsumant*. Or non è strana cosa questa, che con diseppellire memorie sì abbominevoli si pretenda ristorare l'ecclesiastica disciplina?

Mà che diremo della *leggiadra constituzione di S. Ludovico? La quale stabilì* lo stesso che l'altre mentovate di sopra; *e come dicreto d' un Santo Principe può ben valere quanto un canone ecclesiastico*. Dall' osservanza de' canoni si misura la santità de' Laici: non già da essi benche santi attendonsi gli ordinamenti canonici. Sieno i Principi, quanto si voglia religiosi; sia pure giusto ciò, che comandano; che rispetto a cose, e persone ecclesiastiche

non

(7) *Thomas. p. 2. lib. 1. cap. 45. nu. 5.* (8) *Concil. Later. 5. sess. 11. Const. Pastor æternus.*

non han vigore se non solo le leggi fatte con l' autorità della Chiesa, *Constitutiones factas à Laicis*, dice il Dartis con le parole stesse de' canoni, (9) *QUANTUMVIS RELIGIOSIS, non valere; quos obsequendi manet necessitas, non authoritas imperandi, etiamsi aliqua ratione possent subsistere, nisi fuerint authoritate Ecclesiæ comprobatæ, sive de rebus, sive de personis ecclesiasticis agatur*. Mà a che intorno a ciò trattenerci? La costituzione, che a Santo Ludovico si attribuisce, non si scorge mentovata ne a tempo di Carlo VI. quando fù sorpreso ogni denajo, che di Francia andasse in Roma; ne a tempo di Carlo VII., quando fù compilata la prammatica Sanzione; & allegar tale esempio molto opportuno sarebbe stato. Cominciò la prima volta a sentirsi, regnando Ludovico XI. da due secoli doppo la morte del Santo Principe. Per gli quali, & altri motivi vien convinta di falsità da Ludovico Tomasino (10) Et ecco sopra quali fondamenti hà l'Avversario appoggiata la difesa della sua causa.

Quanto vano è stato il suo sforzo di provar con gli esempj de' Principi il costume di allõtanar gli stranieri da' beneficj; altrettanto agevol cosa si è dimostrar per la medesima via tutto l'opposto. Rapporta lo stesso Tomasino (1) le lettere di Clemente VI. al Rè d'Inglitterra: nelle quali, perche grave non sembrasse a colui, che due del Sacro Collegio fossono stati di chiese del suo Regno investiti, l'ammoniva a riflettere, che non solo nell'Inglitterra, mà in tutti gli altri Regni ancora avea egli fatta simigliante grazia a' Cardinali novellamente creati, conferendo loro beneficj di larghe rendite, proporzionate all'ampiezza della lor dignità: e che niuno Principe avea perciò fatta repugnanza veruna. *Certum est autem, quod non solum in Regno, & terris tuis, imò quasi*

B 2 *in*

(9) *ad dist.96. Grat.* (10) *par.2. lib.1. cap.43. nu.11. & par.3. lib.1. cap.43. n.17.* (1) *par.2. lib.1. cap.44. nu.3.*

IN OMNIBUS REGNIS, ET PARTIBUS, TAM PROPINQUIS, QUAM REMOTIS, ubi Catholicæ Fidei viget cultus, aliis novis Cardinalibus cõsimilem gratiã fecimus: in quibus rebellionem aliquam nullatenus audivimus.

Novità nõ intesa in prima giãmai della Polonia parve a Martino V. l'editto da Ladislao pubblicato per l'esclusione de' cherici forestieri dalle chiese del suo Regno (2) *Nuper vidimus copiã quarundã literarum, per quas Serenitas tua Prælatis, & Canonicis Ecclesiæ Gneznensis mandat sub gravi pœna, ne aliquem extraneũ in dicta Ecclesia recipiãt ad possessionẽ alicujus beneficii, cum inter Prælatos Regni ita statutum sit, & conclusum: de quo maximã suscepimus admirationẽ; Primùm quidem NUNQUAM ANTEA inter Episcopos Regni tui, qui rectè sunt dicendi Prelati; hanc tam inquam, & exorbitantem conclusionem, quæ redit in vilipendium nostrum, & Sedis Apostolicæ, & Regni dedecus, Prælatorũque infamiã, factã esse audivimus.*

Procedendo il Pontefice (3) a dissuadere Ladislao dalla sua intrapresa, gli pone avanti gli occhi l'esempio del Rè d'Ingliterra, di Castiglia, e di Francia; li quali non già in modo alcuno opposti si erano; mà dimostrati riverenti, & ossequiosi alle collazioni de' beneficj de' loro Regni, fatte di fresco a suo arbitrio dalla Sede Apostolica, benche altramenti da quel ch'essi avevano domandato. E che lo stesso erasi sempremai osservato, & osservavasi tuttavia dal Rè d'Aragona, quantunq; in sua poco buona corrispondenza fossesi ritrovato. *Nuper siquidem quinque provisiones in Regno ANGLIÆ fecimus alio modo quã Rex ipse scripserat &c. Hoc similiter fecimus in Regno CASTELLÆ; & noviter in Regno FRANCIÆ in duabus ecclesiis; fuerũtque provisiones nostræ REVERNTER, UT DIGNUM ERAT, A REGIBUS ACCEPTATÆ.*

(2) *Appresso Rainald. cit. ann.* 1429. *nu.* 13. (3) *Appresso l'istesso cit. ann. nu.* 14.

PTATÆ.Nec ARAGONUM REX,licet sua culpa alienatus a nobis extiterit, unquam aversatus est provisionibus ecclesiarum ,quas arbitrio nostro in suo Regno fecimus. Perche dunque proporsi da imitare la contumacia di quegli, che hanno offesa, e non la pietà di tanti altri,che han venerata l'autorità della Sede Apostolica ? Perche chiamarsi costume universal della Chiesa ciò ch'ella hà riprovato , benche in alcune provincie siasi tentato d'introdurre : e non già quell' uso , ch' hà commendato la Chiesa , e si è pure senza repugnanza de' Principi in ciascun Regno osservato?

Vero è ch'oggi mai hanno più nazioni statuti di non ammettere forestieri a lor beneficj : mà verissimo anch' egli è,che da indulto Apostolico riconoscono la sussistēza di quelli . L'attesta della Francia Pietro Rebuffo(4)Del Regno di Portugallo,e di Navarra Agostino Barbosa(5): Di quel di Castiglia Emanuele Gonzalez (6) . L'uso poi che in questi medesimi Regni si osserva,tutto altro può dirsi essere da qual che il nostro Avversario pretende. Vuol' egli *che a ciascuna Chiesa dal proprio seno si scelga il Vescovo* (7): e che *quella particolar chiesa serva la persona ; della quale vuol tenere i benficj* (8) con ispiegare in cento luoghi tale essere il suo intendimento . Sicche secondo lui patisce l'eccezion di straniero chiunque non è del clero dell' istessa chiesa , dove è il beneficio stabilito, benche del medesimo Regno, della provincia , della diocesi medesima e'sia:ne v'hà beneficio,cui non vada annesso necessario peso di residenza . Mà questo non è far l' assertore , ma il distruttore del costume universal della Chiesa;che scioglie il beneficiato dalla necessità di risedere, se semplice è il beneficio , *Consuetudo generalis,* dice

(4)*In regul.20.Cancellariæ,Quodquis intelligat idioma.* (5) *In cap.Bonæ memoriæ il 2. de postul.prælat.num.*8. & 11. (6)*In cap.te nobis de Clericis peregr.nu.*5. (7)*fol.*4. §. *a questo* (8)*fol.*8. §. *e men forte.*

dice il Dartis (9) *beneficia simplicià excemit ab omni residentia, ut ubique intepretes docent*. Ne a chi che sia nativo del Regno, o ancor forestiere, cui piaccia al Principe conceder la ragione di nazionale, si nega, per avviso del Tomasino (10), di potere ottener beneficj: *Non alios beneficiis abigimus, quam qui ex ipso Regno oriundi non sunt, aut jura Regni Principum diplomate speciali non sunt assecuti.* Ne creda alcuno, di rado adivenire, che con questa infinta sopavvesta di paesano cessi tutto il rigor degli statuti, che vogliono esclusi gli estranei, quando per testimonianza del citato Agostino Barbosa (1) abbiamo, che nelle Spagne tutti quegli di un Regno hanno sì fatta prerogativa in un'altro Regno. Così *fermamente si osserva, i beneficj di ciascun paese goderglisi solo i paesani.*

Mà cheche sia in altrove, certo è che in Napoli, Milano, & altre regioni dell'istessa Italia non solo non può contro i Cherici Romani ne concessione Apostolica, ne statuto, o costume osservato allegarsi; mà nemeno l'istesse ragioni, che militano in altri Reami. L'ignoranza della lingua del paese è quella, che come ragionevol motivo può tenere un'Italiano lontano dalle chiese di Spagna, o Francia: che per altro quivi ancora i Cherici di altro Regno, o di altra provincia, dove però sia l'istesso, o simigliante linguaggio, si ammettono ad ottener beneficj, testimone Pietro Rebuffo sopra la regola XX. della Cancellaria Apostolica *Quod quis intelligat idioma*. Essendo dunque trà più regioni della medesima Italia comunicazione nell'idioma, cessa la ragione di non doverci essere comunicazione ne' beneficj.

Quello però che più convien riguardare in una causa attenente a disciplina Ecclesiastica, si è che la Chiesa Romana, Capo, e maestra di tutte l'altre, niuno giammai

(9) *tract. de benefic. p. 9. cap. 1.* (10) *par. 2. lib. 1. cap. 103. nu. 9.* (1) *loc. cit. nu. 10.*

mal hà da se come straniero cacciato, annoverando pure trà suoi cherici che impiega in ministerj sì alti, tutti quei che degni ne avvisa, benche altronde a lei vengano. Il che a suo pregio ascrivea Adriano IV. nell'epistola all' Imperador Federico I. (2) *Ipsa enim Romana Ecclesia, viros & scientia adornatos, præditos honestate, & sanguinis nobilitate præclaros, ad se libenter evocat; & EOS ALIUNDE CONSUEVIT ADMITTERE, non se talibus, cum ipsos in gremio suo habeat, facilè spoliare.*

Che costume nulla depravato sia questo, chiaro lo dimostra l'instituzione istessa di Cristo, gli esempj degli Apostoli, e di quei santissimi Pontefici, e Vescovi de' primi secoli della Chiesa, che la medesima empiezza, e malignità assolve da ogni sospetto di usanza rea.

I primi Vescovi, a quali commise il benedetto Cristo la cura del novello suo gregge, furono senza dubbio gli Apostoli; Mà tutto altro cercò in loro fuori che l'essere paesani di quelle città, di quelle regioni, dove avessono ad essercitare il pastoral ministero. Nell'anno 1348. avendo dimostrato dispiacimento Alfonzo Rè di Castiglia, che un Francese fosse stato destinato Vescovo di una Chiesa di quel Regno(3), li rispose il Pontefice Clemente VI., *Nunquid, Fili charissime, Apostoli Domini, quorum doctrina fulget Ecclesia, & christiana fides incrementa suscepit; immo in quibus jacta sunt FIDEI FUNDAMENTA; ET QUORUM SUNT EPISCOPI SUCCESSORES, EXTRA PROPRIAS NATIONES, & gentes, provincias alias, atque Regna in sortem prædicationis, disponente Domino, non susceperunt? Nunquid B. Jacobus, per quem Hispaniis evangelicæ veritatis lumen resplenduit, & sacri baptismatis innotuit sacramentum, in Hispaniis ortus est? Quid igitur mirum si Romanus Pontifex, ad exequendum ministerium servitutis*

(2) *Baron. ann.* 1159. *nu.* 3. (3) *Raynald. nu.* 14.

tutis injunctæ illius; cujus vices gerit in terris; & apud quem non est Judei, Græcique distinctio, neque acceptio personarum, instructus exemplo, personas idoneas eligit, & quanquam alienigenas, vacantium ecclesiarum regimini præficit, deputatque pastores ad dominici gregis curam.

Sicome ſtranieri gli Apoſtoli, così parimente furono tanti uomini Apoſtolici da loro laſciati, ò mandati a regger le Chieſe. Tal fù, per nominarne qualchuno, in Ravenna Apollinare, diſcepolo di S. Pietro; in Milano Cajo Sergio, diſcepolo dell'apoſtolo Barnaba; in Efeſo Timoteo, ch' era ſtato altronde aſſunto da Paolo per compagno del viaggio, e nell' opera del vangelo.

Dalla ſecura norma di queſti ſuoi primi Maeſtri, e Dottori non eſſendoſi in avvenire dipartita la Chieſa in traſcerre i Miniſtri dell'altare, e i Rettori de'popoli, non hà riguardato al luogo; onde eglino nati foſſero: mà al merito, & all' utilità, che poteſſe alle chieſe riſultare dalla loro opera. Il Santo Martire Lorenzo, benche cittadino di Oſca nelle Spagne, fù nondimeno dal Pontefice Siſto annoverato tra i Diaconi della Chieſa Romana. Fù il gran Dottore Girolamo ordinato Prete in Antiochia, dove ne nato egli era, ne rinato per lo ſanto lavacro. Paolino il quale era ſtato battezzato in Burdigala, fù ordinato Prete in Barcellona, aggregato al clero di Milano, e conſecrato Veſcovo in Nola. Ebbe Martino il veſcovado in Turone: mà altrove avùto avea il chericato, in un'altro luogo il batteſimo, in un'altro i natali. Proſpero celebre nella proſa, e ne' verſi venne di Francia in Roma; e quinci paſsò alla Sede di Reggio. Fù data a Gregorio la paſtoral cura di Nanzianzo ſua patria, mà aveva avuto prima quella di Saſima; & ebbe dopo l'altra di Coſtantinopoli. Aſceſe al Trono nella ſteſſa citta Criſoſtomo; benche natio di Antiochia; in Mira Niccolò, benche di Patera; in Bona Agoſtino, ben-

che

che di Tagasta; in Milano Ambrogio, benche di Roma; in Cantuaria Anselmo, benche d'Agosta.

Che forse paesani son tutti stati *i Vescovi di Roma?* (Gli appelliamo così con lo scarso titolo, che lor dà il nostro Avversario). Non furono della Toscana Lino, Eutichiano, e Lione? Della Grecia Evaristo, Talesfero, Eleutero, Antero, Sisto II., Eusebio, e Sozimo? Non fù egli Siro Aniceto? Schiavone Cajo? Africano Vittore? Spagnolo Damaso? Non si hà altre fiate la Chiesa Romana trascelto il Pontefice e di Sardegna, e di Sicilia, e di Germania, e d'Inglitterra, e di Samo, e di Tracia?

Mà chi mai verrebbe a capo di tutti gli esempj particolari, che possono a questo proposito addursi? Riferisce Ermanno Conringio (4) stranieri essere stati i primi Vescovi della Germania. E della Polonia attesta Martin Cromero (5) che non solo nel principio, ch'ella fù illustrata co' chiari raggi della Fede, non ebbe altri Vescovi, & Arcivescovi, che Germani, Francesi, e la maggior parte Italiani: ma lo stesso essersi osservato per qualche tempo in appresso. *His autem rebus perficiendis Ægidius Cardinalis, Episcopus Tusculanus, Joannis XIII.P.M. qui per illud ipsum tempus Leoni VIII. successerat, Legatus præfuit: qui primos Archiepiscopos, & Episcopos Italici, nonnullos etiam Gallici, & Germanici generis fecit. Quod deinceps etiam aliquandiù factitatum est.* Questo tempo, che non ben distingue il Cromero, non lasciò di esprimere il Tomasino (6) con l'attestazion di Longino; il quale narra, non aver la Polonia conosciuti Vescovi paesani fino all'anno 1062. quando si vide un Polacco Vescovo della chiesa di Uratislavia: mà ben frequenti pure essere state in appresso l'elezioni de' forestieri *Texuit Longinus perpetuam se-*

(4) *exercit.7. de const. Episcop. nu.3.* (5) *de rebus Polon. lib.3.* (6) *part.2. lib.1. cap.103. nu.13.*

rè ſeriem Epiſcoporum Poloniæ omnium; nec ad hunc uſque annum (cioè 1062.) *propemodum niſi Italos nominavit. Nec ſecus penè contigit annis ſequentibus*. Mà paſſiamo intanto ad altri argomenti, che in general ne dimoſtrano, qual ſia ſtata in queſta parte l' eccleſiaſtica diſciplina.

Certo è ch'antichiſſimo è ſtato nella chieſa l'uſo delle lettere, che dimiſſorie, ò pacifiche ſi ſono appellate. Faſſene chiariſſima menzione, oltre a tanti Concilj, come nel Niceno I., nell' Antiocheno, nel Sardiceſe, nel III. e VI. Cartagineſe, nel Calcedoneſe, nel Trullano, & altri moltiſſimi, nel canone XXXII. degli Apoſtoli, per ommettere altri luoghi in gran numero della collezione di Graziano, e Gregorio IX. (7). L' effetto di queſte lettere altro non era, ſe non che poteſſe il cherico, che l'aveſſe dal ſuo Veſcovo ottenute, eſſer promoſſo a' gradi degli ordini da un' altro Prelato, miniſtrare nella chieſa di una altra dioceſi, e ſcriverſi nel ruolo del clero di quella. Furono dette dimiſſorie dalla licenza, che dava di poter ciò fare il proprio Prelato; e pacifiche, perche con eſſe ſi conciliava la pace, e la cõcordia tra' Veſcovi. Trà gli infiniti Canoniſti che trattano queſta materia, accenneremo ſolo la teſtimonianza di due più celebri trà gli antichi, di Giovanni Zonara, e di Teodoro Balſamone, ſcrivendo l' uno, e l' altro ſopra il canone XI. del ſinodo Calcedoneſe. Le parole del primo ſono: *Pacificæ epiſtolæ ſunt illæ, quæ alio nomine dimiſſoriæ dicuntur; cujus generis eæ ſunt, &c. quæ Clericis quoque ab Epiſcopis ſuis, ſi in aliam Urbem migrare, eccleſiæque, quæ ibi eſt, clero adſcribi velint, traduntur*. Del Secondo: *Dimiſſoriæ, quæ etiam*

(7) *Can. Afroſ., Can. tranſmarinoſ.* 98. *diſt. can. duæ ſunt* 19. *qu.* 2. *& aliis, diſt.*. 71. 72. *&* 73. *cap.* 1. *&* 3. *de cler. peregr., cap.* 8. *de offic. archid. &c.*

etiam pacificæ dicuntur, aliæ sunt à commendatitiis. Dicuntur autem dimissoriæ, ut quæ ostendunt ex voluntate, ac dimissione Antistitis clericum, vel Episcopum transiturum. Pacificæ autem dicuntur, quod cum talis affertur scriptura ab eo, qui ordinatus est, pax erit inter Antistites. Si scorge ancora tale essere stato l' effetto di queste lettere dalla formola, colla quale erano concepite; in cui doppo essersi espresso il nome del Vescovo che scriveva, e dell'altro a cui si scriveva, dicevasi(8) *Præsens Subdiaconus, quem manu propria consecravimus, misericorditer formatam a nobis expetiit epistolam &c. cujus petitionibus annuentes, mittimus Sublimitati vestræ hanc epistolam canonica institutione formatam &c. cum libera nostra concessione, ad quodcunque officium, seu ad quemcumque gradum visum fuerit, promoveatis; & omnem quam erga eum hactenus potestatem nobis licuit exercere, sit vobis licitum, &c.* Se dunque antichissimo è stato nella chiesa, e ben frequente l' uso di cotai lettere, che si concedevano senza eccezion di persone; e come osservò il Dartis (9) *Quibuslibet, qui volunt in aliena ecclesia ministrare*: ne servivan per altro, se non perche potesse il cherico essere ordinato da un' altro Vescovo, e ministrare in un' altra chiesa; bisogna consefeguentemente dire, che antichissimo ancora, e ben frequente sia stato il costume di ammetter gli stranieri alla partecipazione de' beneficj: *Dapoi che l'antichità* (parole di grande autorità debbon esser queste appresso l' Anonimo, per esser di Paolo (10) Sarpi) *non conobbe la distinzione trà l' ordine, e'l beneficio; e l' istessa cosa era allora ordinare, che dare l'officio, e la ragione di avere il vitto dalli beni comuni della chiesa*: Che dell' ordinazione a titolo di patrimonio benche sievi chi n'avvisi pu-

(8) *Hallier. de sacris ordinationibus, cap.3.art.* 11. §. 4.*pag.*666. (9) *Ad dist.*72.*Grat.*(10) *Nel tratt. delle mater. benef. fol.*10.

re antico vestigio(1),certo però si è che rarissima ella hà dovuto essere prima de' tempi d'Alessandro III.,e d'Innocenzio III.; de' quali il Primo tacitamente (2)e'l Secondo espressamente(3) si osserva averne parlato. Per modo, che quegli medesimi canoni degli Apostoli, e di tanti sacrosanti Concilj,che hanno approvata la concessione delle lettere pacifiche, ovvero dimissorie, hanno parimente approvata la collazione de' beneficj a stranieri.

Nõ solo però col cõseguimẽto di tali lettere lecita era l'ordinazion degli estranei.Dimostra lungamente il Tomasino la libertà de'laici di ricever gli ordini del suo Diocesano,o da qualũque altro Vescovo(4)*Promovẽda nunc sunt & exempla,quæ huic faveant laicorum libertati,ut a quolibet Episcopo primùm ordinari potuerint*. Rispetto a cherici poi,potea pure cõcorrere circostãza sì dalla parte di colui, che dovea essere ordinato, sì di quello che dovea ordinarlo;onde non fosse mestiere di quelle.

Il primo esempio si osserva in un canone del citato Concilio di Calcidona (5); nel quale si eccettuano dalla regola generale que' cherici che fossero stati cacciati, o avessero perduto per le calamità delle guerre le proprie sedi, le proprie città. E questi poiche di necessità passavan nell' altre chiese, non avean bisogno di licenza veruna. *Exceptis illis, qui proprias civitates perdiderunt; & ex necessitate in alias ecclesias migraverunt*. Questo però non fà al nostro proposito.

Il secondo, ciò è come potessono alcuni Vescovi maggiori aver prerogativa,per quanto si stendesse la lor giurisdizione, di ordinare qualunque cherico per Diacono, Prete, ò Vescovo senza che impedirlo potesse il proprio Prelato, l' abbiamo dal Concilio VI. Cartaginese (6) ra-

(1) *Glos. ad can. neminem 70.dist.* (2) *cap. Episcopus de præbendis.* (3) *cap.tuis eodem* (4) *par.2. lib.1. cap. 1.nu.8.* (5)*Can.Clericos 71.dist.* (6)*Can.59.*

ragunato l'anno 418. fotto Aurelio Vefcovo di Cartagine, e Primate dell'Africa. Efpofe a' Padri quivi adunati Aurelio, effere fuo meftiere il provvedere moltiffime chiefe, che di Diaconi e Preti, che ācora di Vefcovi; e perciò foventi fiate accadergli fervirfi di chierici d'un'altra diocefi: nella qual cofa, benche non aveffe egli giammai ritrovato intoppo neffuno, defiderava nondimeno che il Cōcilio determinaffe quel che far fi dovrebbe, fe per avventura qualche Prelato aveffe in avvenir repugnato. *Æquum eft veftram dilectionem judicare, quid facere oporteat; ego enim, ut fcitis, Fratres, Dei permiffu, multarum ecclefiarum curam gero.* D'affai differente da quelche l'Autore immagina, fù la rifpofta data da quella fanta adunanza. Non difsero i Padri del Concilio, ch'era quella un'ufanza nuova: non ch'era un'ufanza rea, e ch'avefse bifogno di emenda: ma che i fuoi Predecefsori fenza contraddizione veruna aveā fempre quell' autorità efercitata di commetter le chiefe a cherici di qualunque diocefi fofsono; e che non era d'uopo ad Aurelio, che gli fofse da lor confermata, potendo egli per proprio dritto fervirfene. *Hæc femper fuit huic throno actoritas, ut UNDE VELLET; & de quocunque nomine admonita fuerit, convenienter uniuscujufque ecclefiæ defiderio ordinet Epifcopum &c. Bona tua voluntas moderatur poteftatem; minus enim audes, quam potes, in eo quòd te ipfum omnibus, o Frater, bonum, & humanum oftendas. Vnde nos tibi facultatem non damus, fed eam tua voluntate obfignamus; ut femper licèat ea obtinere quæ velis, & promovere QVI PRÆSINT ECCLESIIS, ET RELIQVOS QVI QVÆRVNTVR, VNDE SATIVS ESSE PERSPEXERIS.*

E' qui da notarfi, efsere tanto certi, e perfuafi quei fanti Padri Africani; che dovendofi eleggere chi miniftrafse nelle chiefe, chi le reggefse, a niuna oneftà, a niuno dovere fia contrario fervirfi di perfone ftraniere, che

in

in quella ben lunga discussione fattasi intorno le provviste in tal guisa solite farsi dal lor Primate, nessuno dubbio fù toccato dell'interesse, od offesa de'paesani; non essendo chi nel patrimonio di Cristo, quali sono i beneficj, possa pretender di avere più ragione di un'altro. Fù solamente considerato il pregiudicio del Prelato, a cui il suddito si toglieva; ma ch'era ciò da rimettersi alla ragiõ di Primate, ed alla prerogativa di Vescovo superiore.

Contende il Tomasino (7) di ridurre l'esercizio dell'autorità del Vescovo di Cartagine in far simigliãti traslazioni de' cherici alla forza della legge somma della carità vescovale, per sovvenire a' bisogni delle chiese: con supporre che allora solamente il Primate servivasi de' cherici d'altre diocesi, quando si trattava d'empiere il difetto de' Preti, o Vescovi; ne'quali si ricerca maggiore altezza di virtù, e conseguentemente più difficile a rinvenirsi. *Ad Episcopos tantum, & Presbyteros ecclesiis suppeditandos, ut in quibus spes verteretur ecclesiæ, fiebant istæ traslationes.*

Altro però da quel ch'egli avvisa, raccogliesi dalle parole del nostro testo: il qual comincia così. *Vt Carthaginis Episcopo liceat, unde velit, clericum ordinare*. Ecco come si parla in termini generali: Indi prosiegue. *Aurelius Episcopus dixit &c. Diaconos, vel Presbyteros, vel Episcopos a me petant*. Et alquanto dopo, *Epigonius Episcopus dixit &c. semper liceat ea obtinere quæ velis; & promovere, qui præsint ecclesiis; & reliquos qui quæruntur, unde satius esse perspexeris.* Non si disse solo *qui præsint ecclesiis*; ilche non si potrebbe adattare ad altri, che a Preti, e Vescovi: ma si aggiunse, *& reliquos qui quæruntur* per comprendere i Diaconi, & i cherici minori altresì. Quindi Teodoro Balsamone nel comento a questo canone scrive. *Debemus ergo dicere, quod Episcopi quidem privilegiati non solum in Episcopos; sed etiam in Præsbyteros, & Diaconos alienos clericos ordinaverint, ut præsenti canone continetur.* Se

(7) *par. 2. lib. 1. cap. 1. nu. 4.*

Se dunque i cherici minori ancora ſolea trasferire il Primate d'una in un'altra dioceſi,non può dirſi generalmente, che da neceſſità aſtretto a ciò foſse: quando ne di queſti, ne di Preti è da preſumerſi tanta ſcarſezza. Opportuno è qui il riferire ciò ch'occorſe nella diſcettazione de' Padri sù queſto canone iſteſso. Diſse il Veſcovo Poſtumeziano, ſe un Prelato avrà un ſol Prete, queſto ancora potrà eſserli tolto, perche vada a reggere un'altra chieſa? Sì li riſpoſe Aurelio per una sì fatta ragione, che malagevol coſa ſi è ritrovar perſona degna del Veſcovado: mà de' Preti abili può un ſol Veſcovo ordinarne ben molti. *Dei permiſſione poteſt unus Epiſcopus multos Presbyteros ordinare.*

Oltre ciò, quando ad effetto della legge ſomma della carità univerſale, per ſovvenire alla neceſſità delle chieſe, doveſse attribuirſi il coſtume del Veſcovo di Cartagine, aurebbono potuto fare il medeſimo tutti gli altri, con pigliarſi un cherico ſuddito del Primate eziandio, ſenza che a queſto foſse ſtato lecito contraddire; non potendo i Veſcovi maggiori allegare eſenzione da quella fortiſſima legge, che obbliga tutti equalmente. Ma ſimigliante atto a niuno altro era permeſso, che ſolo a chi che ſia Metropolitano; a cui facendo meſtiere creare un ſuo ſoffraganeo, dappoiche in queſto caſo parea che aveſse luogo la neceſſità della chieſa per la durezza in rinvenire perſona idonea ad una carica di tanta importanza, poteva a ſua poſta traſcerſi un Prete, donde più li foſſe piaciuto, ſecondo atteſta il medeſimo Balſamone(8) *Reliqui ab ipsis* (cioè da' Veſcovi maggiori) *non petant, nec clericos alitèr ſuſcipiant, nisi Epiſcopum ordinare ipsis opus fuerit. Hoc enim vel ex præſenti canone probatur, qui dicit non eſſe adeo neceſſariam Sacerdotum, & Diaconorum ordinationem, sicut Epiſcoporum.*

La medeſima prerogativa, che han goduto i Veſcovi di

(8) *Balſam. ad cit. can.*

di Cartagine è ſtata a tutti gli altri Patriarchi comune; tantoche da Antonio Dadino Alteſserra ſi novera ella frà le ragioni patriarcali (9). Per privilegio ancor della Prima Sede eſpreſse Gregorio VII. ne'ſuoi dettati, *Quod de omni ecclesia quemcumque voluerit clericum, valeat ordinare*. Ma ſe la poteſtà di ordinare i cherici foreſtieri, ch'è quanto dire, di conferir beneficj a cherici foreſtieri, a niun'altro Veſcovo maggiore è ſtata diſdetta, come averebbe potuto negarſi alla Sede Apoſtolica? Che al dire di alcun canone (10) *diſponente Domino, ſuper omnes alias ordinariæ poteſtatis obtinet principatum; utpotè mater univerſorum Chriſti fidelium, & magiſtra.*

Abbiamo ſinor ragionato de'beneficj ſecolari: ma che diremo de'regolari? In quei tempi eziandio, che un monaſtero nõ comunicava cõ l'altro, ritroviamo averſi i Religioſi di un luogo ſcelto dal grembo di un'altro il Prelato o ſpontaneamente, o per forza di preſcritta uſanza, approvata pure da' canoni. Ne ſumminiſtran gli eſempj due decretali d'Innocenzio III. il *cap. cum dilectus* 8. *de conſuetudine*, e'l *cap. Abbate* 25. *de V.S.* Le parole della prima ſono, *Sic de cætero liberam habeant facultatem, vel de gremio eccleſiæ ſuæ, vel aliunde per electionem canonicam eligendi perſonam idoneam in Abbatem*. Ne diſcordevol dalla prima è il ſenſo della ſeconda. La conchiuſione, che dall'una decretale, e dall'altra ricavano i Canoniſti ſi è (1) *Conſuetudine induci poteſt, ut una eccleſia de gremio alterius ſibi eligat Prælatum.*

Ora ſclami pure a ſua poſta l'Autore *col bel motto d'Agoſtino dicente* (2) *Si quid tota per orbem frequentat ecclesia, quin ita faciendum ſit, diſputare, inſolentiſſimæ inſaniæ eſt*: che *inſolentiſſimæ inſaniæ* eſſere, direm noi, il

(9) *ad cap. antiqua* 23. *de privil.* (10) *cit. cap. antiqua de privil.* (1) *Gonzalez ad cit. cap. cum dilectus nu.* 14. (2) *fol.* 2. *in fin.*

il volere egli sbandir dalla Chiesa il costume di conferire anche a stranieri gli ecclesiastici beneficj, quando abbiam dimostrato, ch' ella incontro qualsivoglia insulto hà costantemente sostenuto questo uso, e fin da' suoi primi secoli da per tutto osservato.

CAPITOLO SECONDO.

Si discutono l' autorità addotte per dimostrare, esser contrario alla ragion divina, e naturale il conferir beneficj a stranieri.

FOrmò l' Apostolo Paolo nell' epistole a Timoteo, & a Tito un ben lungo catalogo delle buone doti, e qualità, che voglionsi desiderare in un Vescovo: mà ne pure sognò di contarvi quella di paesano: ch'or l'Autore della Scrittura vi hà aggiunta del suo, con avvisare ch'ella è richiesta *da legge naturale, e divina, a noi venuta per apostolica tradizione, e da non potersi trapassare senza commettere un sacrilegio*(1): *e che possano cō armata mano ajutarsi* (2) i popoli contro di chi si attentasse a trasgredire in lor pregiudicio ordimento sì santo. Ma non sono questi sentimēti sediziosi verso il suo Principe, e pur troppo ingiuriosi a tutta la Chiesa? Prenderebbe dunque l'arme l' Anonimo, quando il nostro Invittiss. Rè nomina a Vescovadi del Regno uomini nati, e nutriti ne'lontanissimi paesi di Spagna? Havrà egli per sacrilegi tutti i Padri del grande Concilio Cartaginese, che passarono per legittima l' autorità del loro Primate di scegliere i Vescovi, i Preti, i Diaconi *unde vellet*? Per sacrilega l'ordinazione di tanti santissimi Vescovi, e Pontefici, di tanti uomini Apostolici, degli Apostoli stessi, che furon tutti stranieri dalle città, e regioni dove ebbero i lor Vescovadi? Riconoscerà egli nella Chiesa universale, e Roma la vera Sposa di Cristo, se con tanta franchezza asserisce conculcata la tradizione apostolica, e calpestata la divina legge e naturale, con commettersi le chiese a cherici di altro paese, come commettersi pure per tutto, abbiam testè divisato? Mà veggiamo quali ragioni, quali argomenti han potuto fargli cadere in mente sì fatte proposizioni.

La

(1) *fol.*4. §. *A questo.* (2). *fol.*12. *vers.*19.

Il primo è tolto da una epiſtola del S. Veſcovo Atanagio;(3).Il quale,eſsendoſi *preſunto dall'Imperador Conſtanzio di dare un certo Gregorio*, ovvero Giorgio appellato (che dell'una, e dell'altra maniera ſi legge) *per Veſcovo a que' d'Aleſſandra, ſclamò contr'a tal fatto in queſto tenore*: *Hic excogitavit, quo pacto legem alteraret, diſſolvens Domini conſtitutionem per apoſtolos traditam, & mores eccleſiæ immutans, novumque excogitans conſtituendorum epiſcoporum modum. Ex aliis quippe loci s, & quinquaginta manſionum intervallo diſſitis, ad populos nolẽtes cum militibus epiſcopos mittit*. Il credere, che le notate parole dimoſtrino, aver meritato tanto biaſimo l'ordinazion di Gregorio, perche ſtraniero egli fù, è un volerſi ingannare a partito; ſiccome ſi farà chiaro con l' iſtoria del fatto.

Avendo in quel tempo preſo molto vigore, e creſcendo tuttavia l'ereſia Arriana, in Laodicea Città di Soria, ovvero, come altri ſcrivono, preſso Tiro fù congregato un Concilio;nel quale intervennero i Cattolici,e gli Arriani. E poiche non ebbero queſti contraddicitore più forte,che li combatteſse con la vivezza delle ragioni,del Santo Veſcovo Atanagio, proccurarono malvagiamente di apporli varie calunnie, e privarlo, come poi fecero, con iniqua ſentenza della ſua ſede. Gregorio fù il ſucceſsor deſtinatoli: Mà oſservate di grazia in che ſtrana forma; e quanti difetti patiſse la ſacrilega ordinazione. Oltre all'eſsere per ancora vivo l'innocentiſsimo Atanagio, & ingiuſtiſſima la ſua condanna, da chi credete che foſse ſtata fatta la creazione del nuovo Veſcovo? Da Conſtanzo per favorire gli Eretici. In qual luogo fù ella fatta? In Antiochia; quando a ben farla, aurebbe dovuto farſi in Aleſsandria. Quale era il merito del ſuggetto? L'eſser della fazione Arriana, e complice delle loro ſcelleratezze. Ed il Clero della Città, ed i Veſco-

D 2 vi

(3) *Epiſt.ad ſolit.vit.agent. citata nella Scritt. fol.4.*

vi della Provincia concorsero forse all'elezione? Come potettero concorrervi, se non vi fù elezione? E'l Popolo vi diede il suo consenso? Che secondo la disciplina di quei tempi, & per ordinamento de canoni (4) era pur necessario; sì perche non fosse astretto ad aver per Prelato un, che per avventura odioso li fosse (5) sì perche dovea far testimonianza della dottrina, e de' costumi di colui, che si avea ad eleggere. (6) Ricusavano essi gli Alessandrini di ricever Gregorio in luogo del loro santissimo, & amatissimo Padre Atanagio, cioè a dire il lupo in cambio del Pastore: mà lo scelerato Vescovo non venne assistito dalla mansueta compagnia di Preti, & di Diaconi secondo l' uso; mà circondato da' masnadieri datili dall' empio Costanzo. In tal maniera fù ordinato Vescovo Gregorio contro il costume della Chiesa, contro gli ordinamenti canonici, la tradizione apostolica, e l' instituzione divina; il che diede cagione, siccome ad Atanagio di sclamare contro l' Imperadore, sì a Giulio Pontefice di sgridar gli Arriani (7) *Ubi istiusmodi ecclesiasticus canon, aut traditio apostolica, in pace agente Ecclesia, & Episcopis cõcordibus cum Episcopo Alexandriæ Athanasio, immittere Georgium, peregrinum, & externum hominem, neque Alexandriæ baptizatum, neque plebi cognitum, neque postulatum a Præsbyteris, neque ab Episcopis, neque a populis; eumque Antiochiæ creare Episcopum, atque inde deducere Alexandriam, non cum Præsbyteris, aut Diaconis Civitatis, non cum Episcopis Ægypti, sed cum militibus?*

Che addunque può aver che fare con la causa di cui si tratta, l'autorità di Atanagio. Mà dirà l'Autore, frà gli altri capi; onde si biasima la creazione di Gregorio in Vescovo, si legge quello eziandio di non essere stato cittadin d' Alessadria. Che? Non già il non essere stato cit-

(4) *Can.* 1. *dist.* 62. (5) *Can.* 13. *dist.* 61. (6) *Can.* 27. *dist.* 63. (7) *Epist. ad Orientales appresso Atan. apolog.* 2.

cittadino, mà il non eſserſi ſaputo chi ei foſse appreſso quegli, che aurebbon dovuto eleggerlo: il non aver meritata la teſtimonianza del popolo intorno alla dottrina, ed a' coſtumi , ſi novera fra i difetti di quella infame ordinazione. Quindi è che non baſtò ad Atanagio il dire, ch'era ſtraniero Gregorio: ma che di lontaniſſimi paeſi veniva, onde non ſe n' avea contezza neſſuna. *Ex aliis quippe locis, & quinquaginta mãſionum intervallo diſſitis.* Quindi è che Giulio non diſſe ſolamente, non eſſer nato in Aleſſandria, *externum hominem*: ma che neanco vi era ſtato per occaſione di battezzarſi, *neque Alexandriæ baptizatum*: che non vi avea mai bazzicato, *peregrinum*: nè vi era in qualunque altro modo conoſciuto, *neque plebi cognitum*. A che ſerviva far queſta induzione così minuta, ſe non per conchiudere, che la perſona di Gregorio era affatto ſconoſciuta agli Aleſſandrini, e conſeguẽtemente non poteva egli da queſti aver la buona teſtimonianza, ne eſſere eletto, ſecondo che era l'ordinamento canonico, e'l coſtume della Chieſa in quel tẽpo? Quantunque Prete della chieſa di Antiochia foſſe ſtato Gio: Criſoſtomo; non fù però contro la tradizione apoſtolica, o'l coſtume della chieſa: mà legittimamente promoſſo alla Sede di Coſtantinopoli: dappoiche eſſendo egli, ſiccome atteſta Sozomeno, per tutto conoſciuto per la celebrità del ſuo nome, ben potè colà eſſere eletto dal Clero, e deſiderato dal popolo. (8) *Cum igitur notis ob experientiam, ignotis OB FAMAM tum eruditionis, tum virtutis, per univerſum Romanorum Imperium CLARUS ESSET, dignus viſus eſt, qui Conſtantinopolitanæ eccleſiæ Epiſcopus conſtitueretur. Poſtquam itaque in hoc populus, & clerus ſuffragium ſuum contuliſſet, etiam Imperator adſtipulatus fuit.* Sicche dunque la conoſcenza del ſoggetto appreſſo quegli che dovevano eleggerlo, non già l'origine nella città, era richieſta, perche foſſe legittima l'elezione.

Nota

(8) *lib.8. cap.2.*

Nota nelle parole di Atanagio il nostro Avversario, *essere stato sì fermamente stabilito nella mente degli uomini;, doversi scegliere a ciascuna chiesa dal proprio seno il vescovo, che Costanzio credette, non potersi fare altramēte abbracciare* la trasgressione *di sì santo ordinamento, se nō accompagnandola di una buona schiera di soldati*. Mà quāto meglio aurebbe egli detto essere stato sì fermamente stabilito nella mente degli uomini, che il merito, e nō l'origine deve cercarsi ne' Ministri, e Rettori delle chiese, che spesse volte sono arrivati ad usar la forza per aver coloro, che han conosciuti degni di tale onore, tuttoche stranieri essi fossono. Pensava Piniano nobil Romano di fuggirsi dall'Africa per iscampar dalle mani degli Ipponesi, che per cherico quivi ostinatamente il volevano(9) Che non fecero questi istessi, perche avessero Agostino, prima lor Prete, e poi Vescovo? *quando potuerunt Hipponenses, habendū invaserūt*: così ne scrisse il medesimo Agostino (10). E nella vita di Paolino (1) abbiamo, che siccome Prete in Barcellona, così fù ordinato Vescovo in Nola, *per subitam vim, & multitudine strangulāte, studio, & ardore civium*. Permodocche i bravi, e le soldatesche avrebbono potuto servire agli stranieri, non già per far violenza, mà per farsi schermo dalla violenza de' popoli: sì ardentemēte gli hanno desiderati.

Che che sia stato del primo argomento, il secōdo però dovrà essere ben gagliardo, ed irrefragabile; accertandocene l'Autore nel foglio 7. con quelle parole *A sì fatto argomento noi non sappiam vedere, che rispondersi possa*. Veggiamo dunque qual sia. Egli è questo. *Dicono i buoni teologi con l'Angelico lor maestro, che nel conferir de' beneficj e' convien d' antiporre il paesano men degno al più degno forestiere, per una sì fatta ragione, che ille qui de gremio ecclesiæ assumitur, ut in pluribus, consuevit esse*

(9) *August. epist. 225.* (10) *ead. epist.* (1) *Sacchin. in vit. Divi Paulin. p. 3. in princ.*

esse utilior, quantum ad bonum commune, quia magis diligit ecclesiam, in qua nutritus est. Ma tal sentenza sarebbe troppo sozzo, ed empio errore, se vero non fosse, che la divina, e natural ragione allontanan da' beneficj i Cherici stranieri. Imperciocche comune avviso di tutti i teologi, anzi espressa sentenzia della decretale cap.un.ut eccl.benef.s. di min. confer. si è, che benificj conferir si debbono di necessità alla persona più degna. Qual ragion dunque puote operar che'l men degno cherico paesano s'abbia ad antiporre al più degno straniero? Certo niun' altra, se non una legge divina, e naturale più forte di quella, che comanda l'elezion del più degno.

Questo dunque è il bel ritrovato, il fermo argomento, cui non si sà vedere che rispondere si possa? Quanto è a me non saprei rinvenire il fine, non già il principio di rispondere, se volessi minutamente crivellarlo. Mà per non logorare il tempo in un' opera di sì poco pregio, ne basti dimostrar solo la falsità della prima proposizione; sù la quale stà appoggiata tutta la machina del discorso. Afferisce l'Autore, che *nel conferir de' benificj e' convien d' antiporre il paesano men degno al più degno forestiere. Tal sentenzia* però non bisogna dir, che *sarebbe*: mà ch'egli è *troppo sozzo, ed empio errore*. Il peggio si è, che ne fà autori *i buoni teologi con l' Angelico lor maestro*. Povero Dottor di Aquino, sì malamente calunniato! Mà che? Nel processo medesimo dell'accusa si portano, ancor non volendo, le sue difese, cioè le sue parole, che bastano a farlo da ogn'uno assolvere di ciò, che gli viene apposto. Che dice il Santo Dottore? Cercãdo egli nella sua Sõma (2) (nõ già nel luogo citato (3) nella Scrittura), se nel dispẽsar le cose spirituali possa lecitamente aversi riguardo a persone. In disaminar la dimanda, si propone giusta il suo solito varie ragioni da dubitare; frà le quali una si è questa, (4) Che essendo-

(2) 2.2.q.63.ar.2. (3) *Quod lib.4.q.8.ar.4.ad 4.* (4) *ibid.n.4.*

fendovi ftatuti di fcegliere i cherici dal grembo della medefima Chiefa, par che ciò fi attenga a riguardo di perfone, & in confegnenza quefto effer lecito: Mà rifolvendo egli la queftione tutto al contrario, fcioglie l' obbiezione, che in prima s' avea propofto, con le parole allegate. *Ad quartum dicendum quod ille qui de gremio ecclefiæ affumitur, ut in pluribus, confuevit effe utilior, quantum ad bonum commune;quia magis diligit ecclefiam in qua nutritus eft.* Sicche non fi hà egli fognato di dire, che il paefano men degno debbia antiporfi al più degno foreftiere; perche quefto farebbe aver riguardo a perfone, che fecondo l' infegnamento di lui fteffo (5) fi commette femprecche la prelazione di uno rifpetto ad un'altro non proviene da motivo di maggior merito, e dall'effer più degno. *Ad perfonam autem refertur quæcunque conditio non faciens ad caufam propter quam fit dignus hoc dono.* Dice effo bensì che il paefano più utile *utilior* debbia antiporfi allo ftraniero: mà quefto che altro è, fe non dire, che il paefano più degno debbia antiporfi? Il che non vi hà chi lo contrafti. Niuna differenza trà l'effer più utile alla chiefa, e l'effere più degno faceva Gregorio il Magno per avvifo del Tomafino (6) *Animadverti jam & illud potuit non diftingui a Gregorio digniores ab utilioribus: evenire enim poteft, ut qui primas virtutis, & doctrinæ obtinent; haud tamen digniores habendi effent; quòd nec utiliores ecclefiæ; propterea nimirum quòd præter virtutis, & eruditionis præfidia, quibufdam aliis præterea dotibus opus fit ad temporale, & fpirituale regimen.*

Permodocche fecondo i varj bifogni, che può avere la chiefa, pofsono varie forte di perfone eftimarfi più utili a reggerla. Si richiede generalmente la fufficienza della dottrina, e l'innocenza della vita; quefte però talvolta potrãno efsere più giovevoli accoppiate con l'ec-

(5) *loc. cit. art.* 1. (6) *par.* 2. *lib.* 1. *cap.* 37. *nu.* 14.

l'eccellenza dell' erudizione ; altre volte con la potenza, ò la nobiltà: or più con un dono di Dio, or più con un'altro : Onde potrà bene accadere, che al forestiere più dotto sia il paesan preferito ; cotal prelazione però sarà; non perche a questo,come a paesano ch'egli è, si convenga tal privilegio : mà perche nella sua persona potrà per avventura concorrer condizione, per cui rispetto a quel beneficio sia da stimarsi più utile , e conseguentemente più degno di ottenerlo. Quindi lo stesso Tomasino riflettendo sopra il mentovato passo del Maestro Angelico saggiamente considera, che se mai vi è stato ordinamento canonico, che l'elezione si faccia trà il clero della medesima chiesa, non hà egli riguardato il favore de' paesani : mà la sola utilità della chiesa (7) . *Porrò si sanxere prisca Concilia , ut ejusdem ecclesiæ clerici præferrentur, uni ecclesiæ ea re consultum voluere.* Mà non sempre torna in meglio alla chiesa esser retta dal paesano, e perciò nō disse Tomaso, *Qui de gremio ecclesiæ assumitur* est *utilior* : mà *consuevit esse utilior.* Se dunque non è sempre più espediente la persona del paesano , non sempre e' convien d'antiporlo.

Mà quando il paesano sarà da presumersi più utile del forestiere ? Se vogliamo prestar fede al Rebuffo , ch' è uno di quelli Dottori, che si leggono allegati nella prima fronte della Scrittura , bisognerà confessare, che cotal presunzion non hà luogo , se non se quando la chiesa è parrocchiale (8) *requiritur quod Ecclesia sit parochialis; ergo non haberet locum in præbenda, & beneficio simplici.* Addunque negli altri beneficj non vi si conosce questa maggiore utilità della chiesa ; anzi ne'Vescovadi è da dirsi tutto l'opposto : dappoicche portando seco il governo politico , e l'amministrazione della giustizia, par che in essi militi l'istessa ragione, per la qnale il giu-

E　　　ris-

(7) *ibid.cap.*40.*nu.*8. §. *nec aliter.* (8) *ad regulam* 20. *Cancell. Quod quis intelligat idioma.*

risconsulto Paolo (9) volea che gli uficj pubblici della Città non dovessero esercitarsi da chi traesse il nascimento da quella, *ne aut gratiosus, aut calumniosus apud suos esse videatur*. E rispetto alle chiese parrocchiali eziandio son da notarsi due cose. L'una, che per paesano s'intende da' Dottori, come appresso il citato Rebuffo, chi che sia della medesima, ò simigliante lingua cõ quella del luogo, dov'è la parrocchia, *& sic Gallus poterit etiam habere beneficium in Normãnia, Picardia, Burgundia, & Cenomania, ac in Patria Borboniæ, quia multùm convenit idioma.* L'altra, che quantunque nel sacrosanto Concilio di Trento fosse stato proposto questo punto di doversi conferire i beneficj *a cura d'anime a soli quei del paese*; siccome nella Scrittura stessa si accenna nella fine del foglio 6. mercè del Tomasino (10) che hà la notizia sũministrato; con tutto ciò vi ebbero difficoltà, ne vollero i Padri determinarlo. Tanto è lontano dal vero, esser questa cosa da legge divina, e naturale richiesta.

Ma intẽdasi pure, quãto ampiamẽte si vuole, il passo di S. Tomaso, che non potrà mai favorir la causa, per cui si allega. Quello, che si pretende si è, che i beneficj sian conferiti a regnicoli, benche non sieno del grembo della chiesa, a cui quegli sono affissi. Or come del paesano inteso in tal sẽso può dirsi, che *cõsuevit esse utilior*; se di lui nõ si avverà, che *magis diligit ecclesiã; in qua nutritus est*?

Passiamo all'ultimo argomento; che si propone nel foglio 8.: Il quale, se è della pasta degli altri, ne darà molto poco che fare in rispondere. *E' si piglia da alcuna leggiadra sentenzia del S. Padre Bernardo ep.* 247. *aliàs* 387. *ad Odonẽ Abb. n.* 2. Pongansi qui le parole del Santo, & appresso ciò che si pensa cavarne. Dicon dunque elleno così, *Quid quod de altari cõtenditur, & hoc adversus filios Levi, idest, adversus clericos?... Huc accedit, quod eidem ecclesiæ, de qua præsens disceptatio est, clerici*

(9) *lib.* 5. *sentent. tit.* 12. (10) *p.* 2. *lib.* 1. *cap.* 103. *n.* 10.

rici soli deserviunt: vosque cum illis partimini beneficium, cum quibus non exhibetis obsequium. Paulus clamat pro clericis, immo ante ipsum Moyses: non alligabis os bovi trituranti. Item: quis plantat vineam, & de fructu ejus non edit? aut quis pascit gregem, & de lacte gregis non manducat? Vos autem per contrarium convenimus. Qua audacia, o Monachi, præsumitis seu vinum de vinea, quam non plantastis, seu lac de grege quem non pascitis? quo pacto ibi exigitis, ubi nihil exhibetis? Certè si ita vultis, baptizate nascentes; sepelite morientes, visitate jacentes, copulate nubentes, instruite rudes, corripite delinquentes, excommunicate contemnentes, absolvite resipiscentes, reconciliate pœnitentes: & in medio denique ecclesiæ aperiat os suum Monachus, cujus officium est sedere, & tacere. Sic fortasse dignum se probabit mercenarius mercede sua. Alioquin invidiosum admodum est, velle metere ubi non seminaveris: sed & colligere quod alius sparserit, etiam injuriosum. In questo passo nota l'Autore, che la parola *eidem ecclesiæ ne dà ad intendere, come a potere dirittamente godere le rendite d'alcun beneficio, non basta servire in generale la chiesa; ma bisogna servire e ministrare in quella particolar chiesa, dove quel cotale beneficio è stabilito. Che se bastasse servir la chiesa in generale a poter godere i beneficj di ciascuna diocesi, giustamente s'arebber potuto godere il bramato beneficio que' buoni Monaci: li quali, crediamo che, orãdo, scrivendo, piangendo i peccati del popolo, molto servisser la chiesa in generale.* Quindi discendendo alla causa, *Addunque*, dice, *non posson mostrarsi degni di godersi li nostri beneficj quei di Roma, dicendo, come fanno, ch'essi servendo in Roma, servono la chiesa universale. Anzi sarà mestieri; che quella particolar chiesa serva la persona, della quale vuol tenere i beneficj: e ciò sarà mestieri per divina, e natural legge, secondo la sentenzia di Bernardo: il quale in altro che nella divina, e natural ragione, non fonda il sopranotato suo discorso.*

Ma avete voi,o Anonimo,posta cura a considerare di che sorta fosse quel beneficio,di che parla Bernardo? Certo è,che il ministero, che gli era annesso di visitare i lãguenti, seppellire i defunti, assistere a' matrimonj , battezzare i bambini, e fare tutte l'altre funzioni quivi espresse, dinota ch'e' fosse di chiesa parrocchiale. Or dunque sgridando il S. Padre quei Monaci,che volevano le rendite della parrocchia senza esercirare l'ufficio di Parrocchiano, ne insegna che colui , il quale è provisto in beneficio a cura d'anime, è in obbligo di risedere. Non è così? In questo però nõ era d'uopo,che v'affaticase tãto: avreste potuto spacciarvene con un testo del Concilio di Trento(1)che nõ può parlar più chiaro di quel che parla.

Se volevate,che da questo obbligo non sieno sciolti ne' Prelati, ne' Cardinali eziandio;questo ancora comanda il Concilio; ne ci hà chi possa contraddirvi,se l'assenza non fosse per maggior utilità della chiesa particolare , dell' Vniversale,o della Repubblica (2);non essendo disdetto a' Vescovi assentarsi dalle lor sedi per difendere i dritti delle medesime, per intervenire a' Concilj,e tal volta al consiglio del Principe . Vanno pure lecitamente gli Ecclesiastici Pari di Francia alla Corte , que' dell'Imperio alle diete(3)E potrebbe taluno altresì star lontano dalla sua chiesa, per servir la Sede Apostolica, quando urgesse il bisogno: così Lione ebbe appresso di se Prospero Vescovo di Reggio , Vrbano III. Anselmo Vescovo di Lucca (4) , e Gregorio invitò a dimorare in Roma con esso seco il Vescovo di Catania. (5)

Se poi pretendete ricavar dall' autorità di Bernardo, che il servir la Chiesa in generale,come fanno i Cardinali, e Prelati,nõ basta per ottener beneficj di qualunque sorta , voi restate abbattuto con le arme vostre medesime.

Non

(1) *sess.23. cap.1.* (2) *Trid. loc.cit.* (3) *Pallav. histor. Concil. tom.3. lib.19. cap. 7.* (4) *Fagn. in cap. ex parte de cler. non resid.nu.85.* (5) *Greg. epist.15.lib.12.*

Non dite voi,che tutto il ſervir di quei buoni Monaci, de' quali nella lettera ſi ragiona, era un *ſervir la chieſa in generale , orando, ſcrivendo, piangendo i peccati del popolo*? Ma,Dio buono,di che eſſi ſi ſoſtentavano? Non vivean di limoſine, e di offerte di fedeli ? Non affermate voi ſteſſo nel foglio 9. *Queſti ſono gli eccleſiaſtici beneficj, offerte fatte da fedeli* ? L'abbadie , i priorati de' Regolari non ſon pur beneficj ? Addunque, giudice voi , non già contrario alla divina,e natural ragione:ma dritto pure egli è,goder rendite eccleſiaſtiche chi ſerve in generale la Chieſa.

CAPITOLO TERZO.

Si considera l'intendimento de' canoni allegati contro gli estranei.

OR *li canoni, ch'uom suole allegare*, dice nel foglio 5. l'Autore, *si sono c. nullus. 62. dist. c. sacrorum* 63. *dist. c.* 4. *§. intelleximus de postul. præl. c. te nobis de cler. peregr. conesso tutti gli altri notati da Covarruvia nel passo registrato* nel foglio 2. Dove, oltre agli espressi, altri non si notano, che *c. Afros* 98. *dist.* e *c. neminem* 70. *dist.* Aggiunge a questi *l'autorità di Celestino ep.* 1. *cap.* 5. *ad Epp. Narb. & Vienn.*, di *Lione I. ep. ad Anast. Thessalon, & ep.*88., e di *Gio: XXII. in una sua lettera a Filippo V. Rè di Francia, pubblicata da Baluzio, ad Marcam de concord. lib.* 4. *cap.* 13. Con avere ancora nel foglio 3. allegato il *c.* 13. *dell'ottavo Concilio generale.*

Gli si condona l'aver citato il canone *nullus* nella distinzione 62. in cambio della 61. Simiglianti abbagli non si mettono a conto; & in altri luoghi non si è da noi curato ne pur di notarli. Il fallo indegno della sua erudizione si è l'avere avuto per due ordinamenri distinti il detto canone *nullus*, e l'epistola di Celestino. Se fosse toccato a lui ingrandir questo per altro non picciolo errore, e ripigliarne taluno, che ci fosse inciampato, conche belli epiteti, de' quali hà sì gran dovizia, l'aurebbe egli onorato. Nõ si sarebbe per lo meno mancato di annoverarlo alla vil greggia di coloro, *li quali non essendo di pulita letteratura forniti, e di buona cõtezza dell'antichità, maltrattano la ragion civile, e canonica*. A me basta avvertirli, che il canone *nullus* non è altro, che l'istessa epistola di Celestino scritta a Vescovi di Francia, e registrata da Graziano. Che sebene or di una, or di altra maniera allegata ritrovisi, sempre è la medesima autorità.

Sva-

Svarione molto più grãde è quello;in cui egli è caduto nel medesimo foglio 5.dove reo inescusabil di critica si dimostra nell'atto istesso,che presume fare il critico a *valent'uomini*;e darsi a divedere per cima de Canonisti. *In brieve*, e'dice, *di simiglianti testi pieno è ogni libro ecclesiastico : e già molti ne sono stati raccolti da valent'uomini, che hanno la presente materia pertrattata. Co'quali e' si sono avvisati di provar nostro intendimento. Mà (dicianlo con lor buona pace) tutto ciò certamente non pruova, cho niun beneficio ecclesiastico si possa conferire a straniere. Anzi alcuno, guardando*, CO ME TUTTI LI CANONI, CHE SI ALLEGANO, SOL DI VESCOVI FAVELLAN, *potrebbe forse argomentare, dunque gli altri beneficj potersi a stranieri conferire.* Quanto è vero, che non tutti, anzi niuno di detti canoni pruova il suo intendimento, tanto è falsa la causa, che n'assegna. Sol di Vescovi si favella nel *c.* 13. dell'8. Concilio? Di Vescovi nel *c. neminem* 70. *dist.*? Nel *c. Afros* 98.*dist.*? Nel *c. te nobis de cler. peregr.* ? Se io dicessi di lui questa volta quelch'egli dice del *vulgo de Dottori*, cioè che *non leggon*, che *affatto sdegnano di riguardare le leggi, e le decretali*, li farei un'apologia:dappoicche l'affermare ch'abbia mai letti cotali testi; e non sia giunto a distinguere,quali parlan di Vescovi, quali nò;sarebbe lo stesso,che trattarlo per uomo privo d'ogni discernimento. Il che Dio guardi, ch'io abbia a dar per vero del primo scienziato del nostro secolo. Il perche i canoni, che si allegano, non provano il suo intendimento,può avvisarlo l'Anonimo con le risposte, che a ciascuno di essi darannosi.

Cominciamo dall'VIII.C õcilio generale,ovvero diciamo IV.Costantinopolitano. Le parole citate son queste. *Quoniam quidem dicit alicubi divinum eloquium, dignus est operarius mercede sua ; bujus rei gratia, & nos decernimus, & promulgamus, ut magnæ ecclesiæ Clerici(intende*

de

de della chieſa di Goſtantinopoli , dove ſi teneva il Concilio), qui in ſubjectis ordinibus morati ſunt , ad majores gradus aſcendant , & ſi digni claruerint , melioribus perfrui mereantur honoribus. Sed non ex illis, qui foris ſunt, aliqui ſe his innectentes , debitas eis qui multo tempore laboraverunt, dignitates, vel honores recipiant, ac per hoc inveniantur eccleſiæ clerici nullo modo poſſe proficere . Le quali sì le riſtringe in ſommario il Bail, *Ex minoribus ordinibus aſſumantur ad majores* . Eſcludendo dunque il Concilio dall'avanzamento a'gradi maggiori i cherici *qui foris ſunt*, non intende de'foreſtieri, cioè di quegli di altro paeſe: mà di quegli, che ſono fuor della chieſa; che non aveſſon prima ne' gradi minori a quella ſervito , o ſtranieri, o paeſani che foſſono: & in conſeguenza l'ordinamento non può fare al propoſito. Quanto facil coſa ſi è prendere abbaglio per un equivoco !

Mà diaſi pure al noſtro Avverſario licenza di travolgere a ſua poſta il canone con quello intendimento , che più gli aggrada : che mai può ſperar di caverne ? Non fù quello ſtabilimento per la ſola chieſa maggiore di Coſtantinopoli , *ut magnæ eccleſiæ clerici* ? Ma ſe d'uopo fù quivi di ſpeciale ſtatuto per eſcludere gli ſtranieri ; neceſſità è dire, che l'uſo univerſale dell' altre chieſe foſſe in contrario . Sicche l'ottavo Concilio può ſervire di teſtimone contro di lui.

Simigliante è la pruova, che fanno amendue le decretali allegate , l'una riſpetto a' Veſcovadi , l'altra a' miſteri minori.

La prima *è il cap. bonæ memoriæ, il 2. de poſtul. Prælat.* Eſſendo defunto Guglielmo , Arciveſcovo di Strigonia, alcuni de'Canonici ſupplicarono Innocenzio III. perche aveſſe a quella Sede trasferito l' Arciveſcovo di Colocciа : alcuni altri il Veſcovo di Cinque-Chieſe . Sapeva molto bene il Pontefice, che eſſendo queſto Secondo ſoffraganeo di Strigonia, non era da ſtimarſi ſtraniero : mà

del

del grembo della medesima chiesa, avendo egli stesso in simigliante congiuntura con tal sentimento scritto a cherici di Ravenna, *Cum tanquam suffraganeus Ravennatensis ecclesiæ, ex ipsius gremio extitisset*; siccome si legge nell' epistola, onde è tolto l' altro *cap. bonæ memoriæ*, che immediatamente precede quello, che stiamo considerando. Non così era il Primo, e perciò forestiere; dappoicche il Metropolitano di Coloccia non è soggetto all' Arcivescovo di Strigonia, tuttocche questi fosse Primate dell' Ongaria (1). Ora con chi de' due condiscese Innocenzio? Col soffraganeo direbbe ogn'uno, che sente allegar questo fatto a prò de' paesani: mà altramenti ne dimostra la decretale, cioè che al Vescovo di Cinque-Chiese fù preposto l'Arcivescovo di Coloccia; il che è tanto, quanto dire, lo straniero al paesano.

A ciò nò sò che possa mai replicar l' Anonimo, che vuol mantener chiusa la ragione di paesano frà gli angusti cancelli del seno della medesima chiesa. Potrà nondimeno qualch'altro, che l'amplia, ed estende tanto solo, quanto li viene in acconcio, avvalersi di questa decretale dicendo, Non è fuori dell'Ongaria Coloccia; e perciò il Papa s'appigliò all'Arcivescovo, perche non avea cōtezza di altri suggetti abili del medesimo Regno; ne volea promovere un, che non fosse di quello, *quia verò non plenam de personis illius Regni notitiam habeamus &c. nec vellemus ei præficere alienum*.

Sì, mà *non vellemus* disse il Papa: non già *non possemus*. Dove è dunque l'ordinamento canonico; dove è la necessità di non fare l'elezione fuori del Regno? E pure ebbe Innocenzio in quel caso fortissimo impulso, onde così risolvesse. Chi hà letta l'intera lettera, hà potuto osservare, che il Rè era all'Arcivescovo di Coloccia inchinato, & avea per lui esposti i suoi preghi (2). Da un' altra

(1) *Franc. Bosquet. ad Innoc. III. epist. 155, lib. 2.*
(2) *Anton. Altesserr. ad cit. cap.*

parte quegli, che dovea regger la chiesa di Strigonia, dovea essere eziandio Primate di tutto il Regno. Quindi il discreto Pontefice, giudicando disconvenevole mandar per esercitare autorità così grande nell'Ongaria un,che non fosse di soddisfazione del Rè, non volle servirsi di persona straniera; mà d'un nazionale al Principe grato,e di sperimentata abiltà; da cui potesse in una sperarsi l'utilità della chiesa, e la quiete del Regno. Quantunque più, che il volere de'Principi, debbiasi il merito de'suggetti riguardare nella creazione de' Vescovi; nulladimanco sovente l' onestà richiede, che si compiaccia alle loro dimande; quando elleno sono giuste, nè apportano pregiudicio al servigio di Dio. Non è questa però necessità di legge,o regola forzosa, da non potersi mai trapassare: *Supplicāt sæpe Reges, & Principes*, scrisse Martino V. a Ladislao Rè di Polonia (3): *Et nos eisdem interdum complacemus; quando præsertim cognoscimus preces eorum exauditione, & gratia nostra dignas. Interdum aliter disponimus, quam ipsi Reges, & Principes supplicaverint &c. Itaque non existimet Sublimitas tua, quod quasi ex præscripta consuetudine ad voluntatem Dominorum temporalium provideamus ecclesiis; licet aliquando, cum nobis videtur, complaceamus eisdem.* Non perche dunque disse Innocenzio III., *nec vellemus ei præficere alienum*, per compiacere in quelle circostanze al Rè d'Ongaria, potrà dirsi, *quod quasi ex præscripta consuetudine*, debbia sempre così praticarsi.

Si aggiunge, che per altra potente ragione non conveniva mandare un'Italiano, ovvero altro di diversa nazione in quel Regno; poiche sarebbe stato ignorante della lingua del paese, e conseguentemente non atto a regger quei popoli. Questo istesso può servir di risposta alla lettera di Giovanni XXII. scritta al Rè di Francia; in cui mentova il riguardo avuto dalla Sede Apostolica, in conferire a' nazionali alcune chiese di quel Reame.

(3) *Raynald. ann.* 1429. *num.* 14.

L'altra

L'altra decretale,che parla de'beneficj minori, fù registrata da Raimondo nel *cap. ult. de Cler. peregr.* Erasi lagnato appresso di Onorio III. il Vescovo di Reggio nell'Emilia contro alcuni Piovavi,Arcidiaconi, ed Arcipreti di alcune Terre di sua diocesi, perche arrogato si aveano di conferire prebende nelle lor chiese ad alcuni cherici peregrini,senza ne meno saputa sua.Due erano i difetti delle collazioni,ch'eransi fatte.L'uno per la mancanza della legittima autorità, che in ciò non competeva,se non al Vescovo (4)L'altro,che quei cherici,i quali aveano le prebende ottenute, non solo non eran della diocesi di Reggio: mà come peregrini,ed ignoti,recevan sospezione de'costumi, e degli ordini, che asserivano avere; onde non poteano essere ammessi ad esercitare il lor ministero senza l' approvazione, e licenza del proprio Prelato; tantocche la rubrica di questo titolo nella prima collezione si legge (5) *De clericis peregrinis,& eis sine literis non recipiēdis.* Contuttocciò fù dal Pontefice risposto al Vescovo, che quantunque le collazioni fatte in tal guisa da'Prelati inferiori eran nulle, sarebbe stato nondimeno a lui lecito confermarle,se così avesse stimato bene *Si qui clerici de alienis episcopatibus in ecclesiis tuę jurisdictionis,sine conscientia,& assensu tuo sunt, vel fuerint in posterum instituti,tibi liceat ex auctoritate nostra,appellatione postposita,removere;nisi aliquos ex his ex dispensatione in eisdem ecclesiis duxeris retinendos.* Quì mi pare,che non ci voglia troppo sale in zucca; ma solo occhi in fronte da leggere, per vedere,se per disposizione di questo testo possa ciascun Vescovo conferir beneficj a cherici, ancorche stranieri, e peregrini si sieno.

Passiamo dalle decretali al decreto. Il canone, che più frequentemente quinci si cita,è il *c. nullus 61. dist.*

(4) *cap. ex frequentibus 3. de instit.*

(5) *Gonzalez. in cap. 3. de cler. peregr. n. 4.*

che fù tolto daGraziano dal capitolo,ò diciamo num. 5. dell'epistola di Celestino scritta a Vescovi di Francia. Al quale più sono le soluzioni, che possono darsi.

La I. Quantunque si dica nel testo , che non debbia eleggersi lo straniero per Vescovo, quando si trova il cittadin, che sia abile; ciò però vvolsi intendere,non già quando l'elezione è fatta spontaneamente da chi ne hà legittima facultà:ma quando fosse violenta, e pretendesse l'estraneo d' introdursi per forza di poderosi aderenti. Quindi è,che nel principio si dice. *Nullus invitis detur Episcopus*; e procedendo innanzi,si confortano i cherici a resistere a chi lor facesse violenza; & a conservarsi la loro libertà. *Sit facultas clericis renitendi, si se viderint prægravari; & quem sibi ingeri ex transverso viderint,non timeant refutare:qui,& si non debitum Episcopatus præmium: vel liberum de eo, qui eos recturus est debent habere judicium.*

Non è questo mio intendimento:mà del Pontefice Innocenzio III;che oltre all'autorità Pontificia, potrebbe pure sedere a scranna co' primi valent' uomini nella ragion civile,e canonica(6). *Licet cautum reperiatur in canone, ut tunc alter de altera eligatur ecclesia, cum nullus in propria repertus fuerit idoneus &c. illud decretum locum videatur habere,quando clericis renitentibus, & invitis per alicujus violentiam potestatis extraneus ingeritur ex adulterio;propter quod sequitur in decreto , ut sit facultas clericis renitendi, si se viderint prægravari ; & quos ingeri sibi viderint ex adverso, non timeant refutare.* Non saprei come possa darsi esposizione migliore ad un testo di quella,che si hà espressa in un altro testo.

La II. Facciamo pure, che quelle parole *Tunc alter de altera eligatur ecclesia,si de Civitatis ipsius clero, cujus est Episcopus ordinandus,nullus (quod evenire non cre-*

(6) *Epist. Archid.& cap. Capuano; onde è tolto il cap. cum nobis 19.de elect.*

credimus) dignus poterit reperiri; non debbiansi intendere secondo il senso dell' altre, che precedono, e seguono, quale ordinamento potrebbero elle importare? Se bene intendiamo il latino, sarebbe questo, *Si promuova lo straniero, quando manchi il paesano idoneo*. Se non vi è altro, che questo egli non si viene a conchiuder nulla: la pruova, che potrebbe seguirne, sarebbe per l' argomento appellato *a contrario sensu*, e dovrebbesi dire, *Addunque essendovi il paesano idoneo, non deve eleggersi lo straniero*. Ma è da sapersi, che l' argomento *a contrario sensu* non hà luogo in ciascuno testo. Si comanda in una legge del Codice (7) *Nemo post litem contestatam ordinariæ sedis declinet examen*. Mà non per tanto vale il dire, *Ergo ante litem contestatam potest quis declinare ordinariæ sedis examen*. Quindi insegnan gli Interpetri non potersi servire di cotal guisa di arguire quando importasse nel conseguente senso stempiato, o c'ome essi dicono assurdo; ovvero correzione di altro testo. L' uno, e l'altro disordine seguirebbe nel caso nostro. Il primo, perche nelle rendite Ecclesiastiche, che sono il patrimonio di Cristo, verrebbe a praticarsi quella *acceptio personarum* tanto più detestabile, quantocche nelle sacre, e divine cose. Il secondo perche sarebbe contro lo stabilimento del capitolo *ad decorem de institut.* dove s'ordina, i beneficj sacri doversi conferire a meritevoli, *undecunque originem duxerint*, e del capitolo *un. ut ecclesf. benef. sine dimin. confer.* che comanda doversi dispensare *in persona magis idonea*. Permodocche dalle parole del canone inferirsi non può quella conseguenza, *Essendovi il paesano idoneo, non si può eleggere lo straniero*; che potrebbe accadere, che fosse di maggiore abilità.

La III. Per lasciare indietro gli estranei si richiede da questo canone, che nel clero della Città sievi persona degna dall'onor Vescovale, *Dignus poterit inveniri*: cōdizione

(7). *l. nemo 4. C. de jurisd. omnium judicum.*

ne,che si osserva espressa in tutti gli altri canoni,che sogliono a questo proposito addursi,ò colle stesse, o con simiglianti parole.Così nel canone 7.del Concilio Valentino leggesi,*Probata, & officio digna persona quæratur.* Nel canone *Sacrorum* 63.*dist.Remota personarum,& munerum acceptione,ob vitæ meritum, & sapientiæ donum eligantur.* Nell'Epistola di Lione I. *Optimus eligatur.* Nell' Epistola di S. Gregorio scritta al Visitatore della chiesa di Palermo, che si hà registrata nel canone *obitũ* 61.*dist. Ad Episcopatum dignus poterit inveniri.* Onde a poter sanamente intendere l'ordinazione di cotai testi, fà mestiere disaminare,Chi sia quegli,che debbia dirsi degno della carica Vescovale; e che si hà da rinvenire trà paesani;affinche possiamo escludere gli stranieri. Chi è mai dunque quegli,cui si conviene sì nobil titolo? Forse colui,che è men cattivo di alcun' altro; ò che superi nella bontà i cherici, che sono nell' angusto territorio del suo paese? Non è questi certo:ma bensì quegli, che nella innocenza de'costumi, nella dottrina, & in altre buone doti avãza non solo quei,che sono nella Città,mà tutti coloro,che altrõde ancora potrebbono prontamẽte aversi per impiegarli a regger la chiesa. In guisacche la parola *Dignus*,ò altra equivalente,che si legge in tai canoni,non deve usurparsi in senso assoluto, mà relativo: ne solo rispetto a paesani, mà à stranieri eziandio: onde il Tomasino (8) *Qui dignior occurrit, is verè Episcopatu dignus est.*Che sia così,con più testimonianze potrebbesi confermare: ma ne basti una sola, ch' è di Gregorio il Grande.(9). Vacando la chiesa di Siracusa per la morte del Vescovo Massimiano, avea odorato il Santo Pontefice, che la più parte inchinava ad eleggere Trajano Prete della stessa Città;del quale era à lui pervenuta non cattiva relazione.*Qui,ut dicitur, bonæ mentis est*; e perciò

(8) *par.2.lib.1.cap.37.num.4.*
(9) *lib.4.Epist.19.*

perciò scrisse egli a Cipriano Diacono, che poteasi condiscendere à promoverlo: mà coll'espressa riserba, *si melior inveniri non valet* : dimodocche in tanto egli approvava l'elezion di Trajano, in quātocche nell'istessa, ò in altra diocesi, non avesse potuto ritrovarsi di lui più degno; mà che potendosi questi avere , benche straniero, fosse contuttociò antiposto , siccome manifestamente aprì la sua intenzione. *Condescendi ad eum cogente nimia necessitate potest . Si autem mea voluntas ad hanc electionem quaeritur, tibi secretò indico quod volo : quia nullus mihi in eadem ecclesia post Domnum Maximianum, tàm dignus videtur, quàm Joannes Archidiaconus Catanensis ecclesiae. Qui si fieri potest, ut eligatur, credo quod apta valdè persona inveniatur.*

L'insegnamento che quinci apprende il citato Dottore si è, ch' ei convien di spiare gli uomini degni de' vicini, e lontani paesi , e tra essi sceglier poscia i migliori per destinarli ministri del Santuario (10) *Longè, latèque circūferēdos esse oculos ad vicinas, & ad remotiores etiā ecclesias, ubi digni altarium Ministri inquirātur, in hoc ipso docuit Gregorius exemplo.* Se dūque non vuolsi dire, che Gregorio abbia avuto sentimenti contrarj a' sacri canoni, anzi contrarj a se stesso ; essendo egli stesso, che parla nel canone *obitum*, bisogna confessare, che l'ordinamento del canone *nullus*, e di tutti gli altri mentovati di sopra, non sia per verità altro che questo, ciòè, che allora solo sia lecito preferire il paesano, quando egli è più degno dello straniero; il che è lo stesso, che debbiasi aver riguardo, anzi al merito, che all'origine delle persone.

Due altri testi degli allegati rimarrebbono da esaminarsi, il canone *neminē* 70. & *Afros* 98. *dist.* In amendue si ragiona de'cherici minori : mà poicche il primo non contiene altro, che il divieto dell' ordinazioni assolute, cioè senza titolo , senza chiesa assegnata; il secondo dell'or-

(10) *Thomas. loc. cit. nu. 5.*

l'ordinazione de' cherici d' oltramare, come ſoſpetti di mille colpe, ne all'uno, ne all'altro ci biſogna dar ſoluzione veruna.

Et ecco come ne ſiamo già disbrigati di tutti i canoni, che ſoglionſi da' Dottori ſparſamente allegare, e ſi ſono in una raccolti nella Scrittura: e disbrigati anche oltre al biſogno: dappoicche ad alcuni di eſſi, perche ſtendono la ragione di paeſano per tutta la dioceſi, (1). per tutta la provincia, (2) per tutto il Regno, (3) non era d'uopo riſpondere, riottādo cō l'Anonimo, che la vuol riſtretta nel grembo ſol della chieſa, dove il beneficio è ſtabilito. Anzi potrà d'aſſai maravigliarſi taluno in por mente alla ſua dialettica, che hà poſti nel medeſimo fàſcio congli altri cotai canoni ancora, che ſervono di premeſſe affatto conerarie al ſuo aſſunto.

Mà che mai verrebbe egli a conchiudere, ſe li foſſe pure conceſso, che l'intendimento de' canoni ſopraddetti ſia realmente ſtato di eſcludere dalle chieſe gli eſtranj? Non potrebbe addunque perciò dirſi ragionevolmente, eſſerſi cotali ordinazioni mutate; e mutate con maggiore utilità della Chieſa? Imperocche non è coſa da uom da ſenno affermare ſenz'altra rifleſſione, così deeſi praticare, perche tal'era l'antico ordinamēto, o l' antico coſtume. In queſta guiſa dovrebbono ridurſi gli uomini a cibarſi di ghiande; i Principi a ſtar ſenza guardie, ſenz'anticamere, ſenza corti; le figliuole de' Rè a lavare i panni; perche leggiamo, che così negli antichi ſecoli ſi vivea. Siccome ne i corpi umani ſi cangiano le compleſſioni, & i biſogni ſecondo l'età, così ancora accade ne i corpi politici; ne' quali col mutarſi de' coſtumi ſi mutano ancora gli ſtatuti, che ſono a quegli adattati. *Non debèt* (ne inſegna il teſto) (4) *reprebenſibile judicari, ſi ſe-*

(1) *cap. ſacror. 63. diſt. cap. te nobis de cler. pereg.* (2) *cap. bonæ memoriæ il 1. de poſtul. prælat.* (3) *cap. bonæ memoriæ il. 2. tit. eod.* (4) *cap. non debet de conſang. & affinit.*

ſecundum varietatem temporum, ſtatuta quoque varientur humana; Quindi il Poeta,

. . . . priſcamque reſumunt
Canitiem leges; emendanturque vetuſtæ,
Acceduntque novæ.

Veggiamo dunque,ſe ſievi ſtato variamēto di diſciplina trà i tempi preſenti, ed i traſandati riſpetto la collazione de'beneficj; onde abbian potuto ceſſar gli ſtabilimenti,che in prima la regolavano. Laſciando da parte i canoni,che favellano de'beneficj minori;dappoicche queſti allora ſolo vietavano di conferirſi a'cherici ſtranieri, quando non eran muniti delle lettere pacifiche del proprio Prelato; certiſſima coſa ſi è,che tutti gli altri, ne' quali trattaſi della promozione de'Veſcovi,ſuppongono, che l'elezione doveſſe farſi dal clero dell'iſteſſa Città,cō il conſenſo, e la buona teſtimonianza del popolo. *Vota civium,teſtimonia populorum*(5): ſicche intanto non conveniva eleggere lo ſtraniero, inquantocche non ſarebbe ſtato conoſciuto da coloro,che doveano fare, ò dare il conſenſo all'elezione. Ora dunque, che per iſchivare i diſordini,che queſto coſtume ſeco portava, sì per le frequenti ſimonie, che commettevanſi; sì per le riſſe, che quinci naſcevano, ed altri gravi inconvenienti (6), l'elezioni ſon riſerbate alla Sede Apoſtolica,ſi avviſa,eſſer ceſſata quella ragione, che v'era di ſcegliere il Veſcovo trà paeſani,e conſeguentemente anche l'ordinazioni canoniche,che per avventura vi foſsero ſtate.

Và cōghietturando il Tomaſino(7)a due cagioni particolarmente poterſi aſcrivere, ſe v'hà in queſta parte dell'eccleſiaſtica diſciplina, coſa di vario dagli antichi ſtabilimenti.

L'una è la maggior comunicazione di tutte le chieſe privatamēte fra di loro,e di ciaſcuna col ſuo ſommo Ca- G po,

(5) *can.* 27. 63. *diſt.* (6) *Leo X. in bulla concordat. Franciæ* (7) *p.*2. *lib.*1. *cap.*103. *nu.*9.

po, ch'è la Romana, ne'secoli a noi più vicini; che sono più frequentemente passati i cherici di una in un' altra diocesi, e concorsi da ogni parte a dedicarsi per assistenti al sommo Sacerdote; che hà di lor l'altre chiese poi provveduto. *A vero, aut a veri certè similitudine non aberrabis, si existimes, quidquid innovatum est in hac disciplinæ parte, profectum id esse a majori ecclesiarum tum inter sese privatim communione, tum conjunctione cum summo vertice suo, posteriori hac ætate*. Ma che altro è stata questa maggior comunicazion delle chiese, se non un' aver diposta, per dir così, una certa primiera lor rustichezza, essersi vie più strette nel vincolo dell'unità, aver meglio serbato quel bell' ordine, quella bella corrispondenza, & uniformità di riti, di dottrina, e di leggi: la quale convien, che sia in tutto il Cristianesimo? In quella infelice stagione, che le persecuzioni, o altra causa (qualunque ella sia stata) impediva la frequenza di questo santo commercio, ritroviamo, aver molti, e principalissimi Vescovi ignorate diffinizioni di gran momento in materia di religione, e di costumi: le cerimonie sacre, i sacri riti essere stati affatto diversi in un luogo da un'altro: le Mitre più poderose, andandosi allontanando pian piano, aver preso ardire di gareggiare con la Tiara di Pietro, con suscitar quelle scisme, che han lacerato il corpo mistico di Cristo, e separata in gran parte la chiesa Oriental dall'Occidentale. Non è dunque mutazione da riprovarsi quella, che nella sua origine considerata, è ritornata in meglio alla Chiesa.

L'altra è l'introduzion di tante pubbliche Accademie a guisa di gran Seminarj a più provincie, & a più Regni comuni; dove non si è avuta ragion della patria, mà della virtù de'suggetti, che sono in esse fioriti. *Adde quod cum fuerint Universitates, veluti publica quædam Seminaria omnium unius Regni provinciarum, imò & quāplu-*

plurium quandoque Regnorum, hinc dulcior, strictiorq; fiebat conjunctio plurimarum inter sese ecclesiarum. Aliunde accersebantur, aut advolabant plerumque Professores: Tyrones alteri huic veluti patriæ suæ adhærescebant. Egli è certo, esser molto salutevole, e di gran pregio alle chiese aver per Rettori uomini, che oltre alla santità de' costumi, sian di pulita letteratura forniti, della conoscenza dell' antichità, de' sacri canoni, della divina teologia: mà queste condizioni ove potranno sortirsi più agevolmente, nell'oscuro seno di ogni minuta Città; dove di rado alligna fior di virtù; o nelle predette Università, nelle quali gli ingegni più sollevati si conformano al modello di eccellenti Maestri, si forbiscono alla cote di virtuosa emulazione, nutrisconsi nella pietà? Or chi direbbe, commendabil cosa esser questa, che per non dipartirsi dagli antichi statuti, a suggetti di questa fatta sien preferiti coloro, che sẽza coltura veruna in grembo a ciascuna diocesi, allevansi?

Cōchiudiamo colle parole di Pietro di Marca, il quale tuttocche astioso verso l'autorità de' sommi Pontefici abbia scritto, non nega però, tanto solo avere essi mutato de' primi ordinamenti, quanto la mutazione de' tempi, e delle bisogne hà da loro per maggiore utilità della Chiesa richiesto: e che lo stesso or sarebbe voler ridurre in osservanza gli antichi canoni, che far ritornare un Regno ben regolato a quell' ordine, che non ben fermo ancora, e nella sua prima fondazione e' tenea (8). *Quæ omnia si quis accuratè expendat, non adeò laborabit de discrimine antiqui juris, & recentioris; quod rerum, & negotiorum varietas ab invitis Pontificibus pro utilitate Reipublicæ Christianæ extorsit. Itaque eo statu res Ecclesiæ nunc positæ sunt, ut si quis de absoluta, & integra restitutione juris antiqui, & novi abolitione contendat, perindè agat, ac si imperiorum inveteratorum administratio-*

(8) *de concord. lib.3.cap.6. nu.4.*

fionem ad eam formam revocare velit; quæ in ipsis Regnorum initiis obtinebat.

CAPITOLO QUARTO

Si esamina la spiegazion data al cap. ad decorem 5. de instit.

Resta or da vedere, se più prode sia stato l' Anonimo in solver le obbiezioni di quelche si è dimostrato in proporre i suoi argomenti. La prima, che nel foglio 14. egli si oppone, si è questa, *Non esser sì fermo ordinamēto de' canoni, come* altri lo fà, *questo doversi conferir li beneficj solo a que' del paese: dappoichè tutto 'l contrario comanda alcuna decretale d' Innocenzio III. dicente, c. ad decorem s. de instit. Sicut nostris auribus est suggestum, Constantinopolitanus Patriarcha, aliarum nationum clericos spernens, Venetos tantum in Constantinopolitanis ecclesiis satagit collocare, nec attendens, quod in omni gente, qui facit justitiam, acceptus est Deo: nec Sanctuarium Dei convenit jure hæreditario possideri. Quo circa mandamus, quatenus moneatis eundem, ut viros literatos, & aliàs idoneos, undecunque originem duxerint, in prædictis ecclesiis, & maximè in majori, instituere non postponat: alioquin indignum se reddet, ut vos aliarum clericos nationū ad ejus obedientiam compellatis: nec dissimulare potestis, quin hoc nostris auribus intimetis, ut ex hoc ipso, an verum sit, quod super hoc Venetis dicitur promisisse, conjicere valeamus.*

A sì fatta opposizione adduce ciò, che *risponde Pietro di Marca, de Concord. lib. 4. cap. 9. num. 10. Cum a Francis, licet ope Venetorum, urbs regia capta fuisset, pacis publicæ intererat, ne ad Veneti tractus angustias, exclusis Franscis, aliisquè latinæ communionis hominibus, qui, ad tuendum*

dum imperium, undecumque ad urbem accedere possent, beneficiorum illustrium, & ipsius patriarchatus spes omnino redigeretur. Ma poiche *stretta* gli sembra questa *risposta, forse assai più, che non si converrebbe a poter persuadere chi non abbia ben per le mani i fatti, che 'n essa si accennano*, prende *a spor la alquanto meglio*, benche, a dire il vero, anziche la sposizione, le fà egli l'addizione.

Non dice altro Pietro di Marca giusta il passo trascritto, se non se, la decisione del Pontefice nella predetta epistola scritta a' suoi legati in Costantinopoli, in cui vvole ingiunto a quel Patriarca, che conferisse i beneficj a persone idonee, di qualunque nazione elle fossono, doversi attribuire a ragion speciale, che concorreva in quel caso, cioè all'importanza della pubblica pace, e dello stabile mantenimento dell' Imperio Latino novellamente quivi fondato: alla difesa del quale sarebbono più volentieri concorsi da ogni parte i Latini, invitati dalla speranza di essere indifferētemēte ammessi a godere i beneficj di quelle chiese. Egli però l'Anonimo, doppo essersi in molte parole avvolto, dice, *che non potendosi que' beneficj conferire a' Greci; che attenevansi tutti al lor Patriarca*, il quale altrove *tenea la sua sedia*; *& ostinati nella scisma, non voleano sottomettersi al Vicario di Cristo, comandò Innocenzio III., che almeno si accomandassero a Latini di qualunque nazione; poiche Latini di ogni nazione concorrevano a mantener quello imperio.* Ecco come, in cambio di sporre la prima soluzione, l'hà confusa con un'altra molto diversa; siccome molto diverso si è il dire, non essere stati in Costantinopoli cherici Greci capaci de' beneficj, e non essere stato espediente per lo stabile mantenimento del nuovo Imperio Latino, che a loro si conferissero.

Più che a Pietro di Marca, si accosta l'Anonimo a Ziegleró; il quale in due modi si argomenta sciogliere la medesima obbiezione. Attribuisce primieramente questo Dot-

Dottore di Vittemberga la constituzion d' Innocenzio al difetto de' cherici Greci in Costantinopoli, per aver tutti seguitato il lor Patriarca; mà avvisando egli stesso, come senza niun fondamento, e pur troppo strano sia ciò affermare, aggiunge tosto l' altra risposta; in cui, comecche supponga, esser rimasi cherici paesani in quella Città imperiale, atti a sostener le cariche ecclesiastiche, dice, che pernicioso però si era per lo nuovo Imperadore, che da quelli si sostenessero (1). *Vel nullus ex Grecis Constantinopoli præsens amplius erat, sed in universum omnes cũ Patriarcha suo Joãne Commateno Civitatem deseruerant. Vel consultum non erat victoribus, ut ab Grecis dehinc amplius officia ecclesiastica sustinerentur.*

Tutto altra è la spiegazion del Gonzalez, senza però negare, che fossono stati in quella specie di fatto cherici paesani non indegni de' beneficj. Ricorre egli all' osservanza del convenuto trà Veneziani, e Francesi; da' quali unite insieme le forze, fù l' anno 1204. Costantinopoli presa. Imperocche, quantunque la convenzion fosse stata, che solo il Patriarca avesse di necessità ad essere di Vinegia, Tomaso Marosino però, cui tal grado era toccato, la volle stendere a tutte l'altre dignità, & uficj ecclesiastici; che conferiva a Veneziani, esclusi i Francesi, & i sudditi dell' Imperadore eziandio; dicche li fù ordinato dal Papa, che emendasse cotal costume, e trattasse tutte le nazioni egualmente (2). *Ex quibus literis ad Patriarchã C.P. missis, & ex dicto cap. ad decorem facilè constat, a Patriarcha C. P. ad beneficia ecclesiastica non admitti Francos, & alios etiam subjectos Imperatori C. P. sed tantum Venetos admisisse: quod rationi, & conventioni inter Venetos, & Gallos initæ contrarium erat.*

Altri han conteso d'intendere in altra guisa la decretale. *Scinditur incertum studia in contraria vulgus.*

Nulla

(1) *de Episc. lib. 2. cap. 4. num.* 10. (2) *ad cap. ult. de Cler. pereg. num.* 8.

Nulla più del numero di tante risposte diverse ne dimostra la debolezza. L'una nega ciò, che l'altra suppone. Si combattono, s'impugnano frà di loro; *suoque Marte cadunt*. Come mai, con andare investigando le circostãze del fatto, potrà farsi particolar per quel caso, siccome han costoro preteso, l'ordinazion del *cap. ad decorem*, ch' è generale di sua natura? Certo è, che la cognizion dell' istoria può giovar molto ad intender bene ciò, che siasi voluto ordinare: bisogna però, ch' ella si adoperi in modo, che il fatto serva alla legge, e non la legge al fatto. Affinche la decisione di alcun caso particolare, quale è la maggior parte delle decretali, possa aver luogo nella risoluzione di altri, non si richiede, che tutte le circostanze sieno l'istesse: bastando solo, che vi concorra la ragione medesima; onde così fù deciso. Questa è la giusta misura, secondo l'insegnamento del Giurisconsulto Paolo (3), per osservare fin dove si stenda la disposizione del testo. ***Et licet municipum mentio in hac epistola fiat; tamen, & in qualibet persona idem observabitur &c. nam initium constitutionis generale est***. Anzi ne avverte alcuna chiosa canonica (4), che nelle materie odiose ancora, tanto comprende la costituzione, quanto la ragione, ch'è in essa espressa: ***Hæc constitutio jus vetus corrigit; in casu ergo non expresso stetur juri antiquo &c. licet hoc posset defendi, contrarium tamen esse videtur de mente constituentis propter rationem hic expressam, quæ communis est.***

Permodocche, se il motivo, ch'ebbe il Pontefice in comandare al Patriarca di Costantinopoli, ch'avesse conferiti i beneficj delle sue chiese ad uomini letterati, & idonei, ***undecumque originem duxerint***, fù sì fatta ragione, che *in omni gente qui facit justitiam, acceptus est Deo: nec Sãctuariũ Dei convenit jure hæreditario possideri*: la quale

(3) *l. regula §. fi 1. ff. de jur. & fact. ignor.* (4) *in clem. 1. de elect. verb. eligat*

quale è sì atta a comprendere il caso, che concorre lo straniero con lo straniero, come quello, nel qual concorre lo straniero col paesano, bisogna pur confessare, che l'ordinamento sia generale; e che repugni alla ragione, ch'è in esso espressa, qualunque interpetrazione, che voglia trarlo a particolar diffinizione.

Conobbe questa difficoltà Zieglero: ma se ne uscì da par suo, con porre in dubbio, se facessero, o nò al proposito i motivi dal Pontefice considerati.

Potremmo più Canonisti allegare, che intendan secondo il nostro divisamento la decretale: ma poicche sappiamo, in che foggia soglia il nostro Avversario trattare i Dottori, con dileggiarli, e poverbiarli, qualor nõ li vanno a versi, abbiam pensato nominarneli un solo, ch'è fuor di questo pericolo, portando le lettere patenti della sua approvazione: qual si è Niccolò Garzia, cui si è degnato dar luogo trà primi Dottori, che allega. Egli appresso altri, che cita, ne insegna, che il senso *del cap. ad decorem*, siè, che possono gli ecclesiastici beneficj conferirsi non meno a stranieri, che a paesani; e che l'antiporre questi può sol provenire da privilegio, consuetudine, o speciale statuto; il quale però sarebbe contro il jure comune (5). *Vbi tamen non est tale privilegium, seu consuetudo potest conferri beneficium clerico aliàs idoneo, undecumque sit. Cap. ad decorem &c. De jure quilibet potest eligi, institui, dummodo sit idoneus. Dicto cap. ad decorem; & propterea statuta excludentia a beneficiis certum genus personarum dicuntur contra jus. Butrius &c.*

Mà quale altro spositor migliore della mente d'Innocẽzio, d'Innocẽzio medesimo? Il quale, siccome abbiamo nel capitolo precedẽte veduto, vuole, nõ allõtanarsi per disposizion canonica gli stranieri da'beneficj, se non solo quando usasser violenza per ottenerli. Diche, se vvolsi supporre, che non diverso da se stesso abbia egli parlato in

(5) *de benefic. part. 7. cap. 9. num. 4.*

in questa epistola a suoi legati in Costantinopoli; convien dire, altro non essere stato il suo intendimento, se non, ch'egualmente a meritevoli forestieri, ch' a paesani doversi conferire gli ecclesiastici beneficj.

Che tal sembri essere il senso della decretale, stima Pietro di Marca, e Zieglero altresì: dicon però essi, che sembra solamente, mà in verità non sia tale; perche altramenti strano sarebbe l'ordinamento, ch'ella cōtiene.

Mà come strano può dirsi un'ordinamento fondato sù le massime più accertate dell' ecclesiastica disciplina? Non sono altro le rendite ecclesiastiche, che beni di Dio, patrimonio di Cristo (6): delle quali e'vvole la providigione assegnata a'servidori a se grati. Mà sono forse a lui più grati, più cari gli uomini d'una nazion, che d'un' altra? *Deus non habet*, scrisse l' Abbate di Palermo su'l nostro testo, (7) *homines alicujus nationis chariores, sed in omni natione, qui facit justitiam, est ei acceptus*. Appresso lui, del di cui interesse in questa materia si tratta, non v'hà quella distinzione, che facciam noi, di paesano e straniero: non v'hà Gentile, o Giudeo, Barbaro, o Scita (8). Per goder l' onore di cittadino, basta esser nel grembo della sua Chiesa, figurata col simbolo di mistica Gierusalemme (9), di cui esalta il Profeta Reale le glorie, & i pregi, ch' ei ne previde (10). *Gloriosa dicta sunt de te, Civitas Dei*. L' ampiezza del territorio, & il numero de' Cittadini sono le glorie, & i pregi di questa bella Città di Dio. Addita egli i Filistei i Tirj, e gli Etiopi; e gli addita come uomini di sua Città. *Ecce alienigenæ, & Tyrus, & populus Æthiopum, hi fuerunt illic*. Si volge a questo, & a quell'altro; e che dice? Questi, e quegli è nato in essa. *Homo, & homo natus est in ea*. Descrive finalmente tutti i suoi popoli; e di tutti pur dice, *fuerunt in ea*. Non è dunque la qualità di paesano la divisa, onde hansi a distinguer dagli altri i famigliari

H grati

(6) *c. videntes 12. qu. 1.* (7) *num. 3.* (8) *ad Colos. c. 3.* (9) *ad Galat. 4. ad Hebr. 12.* (10) *psalm. 88.*

grati al Signore; e che ſian degni di vivere col di lui patrimonio, mà il merito, e la virtù; ſiccome ne avverte il Pontefice Gregorio IX. (1). *Virtutum nobilitas, vitæque honeſtas gratum Deo faciunt, & idoneum ſervitorem &c. eo quod non eſt perſonarum acceptio apud ipſum.*

Nè già ſolo il *cap. ad decorem* è, che così ſtabiliſca. Oltre il canone 59. del Concilio VI. Cartagineſe; il di cui ſtabilimento leggeſi ancora nel III. Cartagineſe, e nel codice de' canoni della Chieſa Africana: oltre la coſtituzione di Onorio III. nel *cap. Te nobis de cl. pereg.*, e tãte epiſtole di Pontefici del medeſimo intendimento, che abbiamo rapportate di ſopra, può avviſarſi lo ſteſſo ordinato appreſſo Graziano nel *cap. Moyſes* 8. *q.* 1. Mà poich' è pigliato queſto canone da una ſentenza del gran maeſtro in divinità Girolamo (2), per poter meglio oſſervare il ſuo intendimento, convien ſupplirvi dal ſuo fonte il cominciamento. Ragiona il Santo Dottore a coloro, che han poteſtà nella Chieſa di conferir gli ordini, ed i beneficj. *Audiant Epiſcopi, qui habent conſtituendi Præſbyteros per urbes ſingulas poteſtatem, ſub quali lege eccleſiaſticæ conſtitutionis ordo teneatur*. Quale dunque è la legge, che lor propone da oſſervare? Quale è l' iſtruzione, che loro dà, per non deviare dal dritto in uno uficio di tanta importanza? Egli non è altro, che l' eſempio del gran Profeta Moisè; il quale, tuttocche aurebbe potuto laſciare l'orrevole dignità, ch'egli avea ſopra il popolo d'Isdraello, a ſuoi diſcendenti, o almeno ad uno della medeſima tribù di Levi, volle nondimeno ſceglier Gioſuè per ſuo ſucceſſore; benche ſtraniero egli foſſe, e di altra tribù, cioè di quella di Effraim, per dinotare, che in diſpenſare i gradi, e le dignità, deeſi aver riguardo non ad altro, che al merito delle perſone. *Moyſes amicus Dei, cui facie ad faciem loquutus eſt, potuit utique ſucceſſores principatus filios ſuos facere, & poſteris propriam*

(1) *cap. venerabilis* 37. *de præbendi.* (2) *in epiſt. ad Tit.*

priam relinquere dignitatem : sed EXTRANEVS DE ALIA TRIBV ELIGITVR JESVS,*ut sciremus,principatum in populos non sanguini deferendum esse , sed vitæ.*

Non lasciò di considerare quest' autorità di Girolamo il Tomasino (3); dalla quale,dopo aver ricavati più utilissimi insegnamenti , e come nella collazione de' beneficj ecclesiastici, infinitamente diversi da' beneficj umani,non deve aver luogo alcuno ne la congiunzione del sangue,ne la protezione de'Grandi,ne veruno affetto privato,conchiude,che avendo Moisè (esempio proposto da imitarsi) scelto il suo successore,non solo da un' altra famiglia,mà ancora da un'altra tribù,ne dà intendere,come da tutti quegli,che possono mai aversi,si debbono eleggere i ministri degni del Santuario . *Denique quod exemplo suo sanxit Moyses, id ab omnibus sanctissimè observandum est . Successorem enim ille sibi quæsivit, non tãtum ex aliena familia , sed vel ex alia tribu :* UT ELIGANTVR SEMPER AB OMNIBUS : QUOS PLUS COGNOSCANT ECCLESIÆ PRODESSE.

Più di questo non volle Innocenzio nella decretale predetta. Dicche,non già nuova constituzione ella è da dirsi nel senso,che da noi si è intesa:mà uniforme a' primi statuti della Chiesa; e da gli esempi ancora del vecchio testamento asemprata.

(3) *par.2.lib.1.cap.38.num.9.*

CAPITOLO QUINTO.

Se sien da stimarsi stranieri nell' altre chiese i cherici della chiesa Romana.

IN questi pochi detti è cōpresa l'altra obbiezione, che l'Autor si propone: Postocchè *li canoni escludano da' beneficj i cherici stranieri, nō intendon de' cherici Romani, especialmenti de' Cardinali, che sunt clerici totiùs orbis terrarum*. A capir la risposta non v'hà voluto meno di sette fogli, cioè dal 16. al 22. In guardare alcuno, come a rispondere ad un'opposizione sì brieve, e di niuna autorità munita, siasi logorata tanta fatiga, potrebbe molto maravigliarsi, se l'Autore istesso non facesse cessar lo stupore, con iscoprire nella fine del foglio 22., ch'è questa una decisione d'un Pontefice, compresa nella *lettera d' Innocenzio III. al Capitolo di Capova, onde fù tratto il cap. cum nobis* 19. *de elect. e nella quale, trà l' altre ragioni allegate in prò d'alcun cherico Romano stato eletto in Vescovo di Capova, si è questa, ch'egli Romano cherico essendo, non dovea dirsi straniere della chiesa di Capova.* Poich'è questo, con ragione la risposta è stata sì lunga.

Mà quì sono astretto a voltarmi a voi, Anonimo mio, e domādarvi una cosa (scusate la curiosità per cortesia), Che artificio si è questo, dividere una medesima obbiezione in due luoghi; ed in uno portar l'asserzione contraria, ed in un'altro l'Autore di essa? A me pare, non esser sì tondo di pelo, che non abbia capito il segreto; e che mal non mi apponga, cō credere, che lo stratagemma è servito, per non mostrar di rispondere spiattellatamente all' autorità di un Sommo Pontefice, quel che in fatti l'avete pure risposto, in ripigliare l' obbiezione nella di lui decisione fondata, con dire, *Questo nuovo argomento, che*

niun

niun credito trovò in que' barbari secoli , in cui nacque, quanto farsi può ragione, che ne abbia a trovar nella nostra saggia età ? Quantunque in simile argomento abbattuto per mille vie dall' ecclesiastica antichità, fondasse già sua intenzion la Corte di Roma in quella rozza , e cieca stagion, quando argomenti, ed Arabi arzigogoli eran quasi le sole armi della teologia: quando non iscrittura, non Concilj, non istoria eran lo studio e 'l diletto de' teologi , mà pure

di far con tanta grazia un' argomento ,
che te lo senti andar per la persona
fino al cervello, e rimanervi drento;

si non è in guisa alcuna da presummer , che guari attenervisi vogli a ella al presente, che sì dotta è, e sì ben fornita di solenni maestri.

Mà che avete voi immaginato ? Che con tacer solamente il nome di Innocenzio III., abbiate gittata la polvere negli occhi de' leggitori; onde nõ avvisino, dove vadano a ferire que' rimbrotti, *niun credito trovò , barbari secoli, rozza e cieca stagione, Arabi arzigogoli*; e tanti altri riboboli, e frottole ? Così pensate aver nascosto il vostro disegno? Mà come nascosto, se voi stesso l'avete poscia fatto palese con dire, *Uopo nõ è di fare particolar risposta alla lettera di Innocenzio III. Pienamente è a lei risposto per le cose già dette* ? Chi mai non aurebbe avuto ad orrore applicare risposta di cotal fatta ad una decretale di un Papa, ad una decisione del Vicario di Cristo?

Sò che vi avete lasciato una ritirata, ove poteste ricoverare, incalzandovi tutti i buoni , che già ve li prevedeste adizzati contro . La ritirata si è la sofisticheria della distinzione , che avete messa frà la lettera, e la decretale, con riflettere, che *la ragione allegata a prò d' alcun cherico Romano , ch' egli Romano cherico essendo, non dovea dirsi straniere nella Chiesa di Capova , nella lettera*

so-

ſolamente ſi legge,non nella decretale;onde cōchiudete nel foglio 23.che *punto non* vi *nuoce la decretale* : *la lettera* vi *nocerebbe* : la quale avete impugnata ; e già credete ſconfitta.

L'epiſtola diſtinta dalla decretale! L'una nuoce : l'altra nò!Potete vantarvi di aver ritrovata una ſottigliezza ignorata da Alteſserra,tuttocche ſtimato diligēteComentatore delle decretali Innocenziane.Sponēdo egli la decretale,aſſegnaper ragione della deciſione in lei cōtenuta,quell'iſteſſa,ch'è nella lettera eſpreſſa, non doverſi avere per iſtranieri nell'altre chieſe i cherici della Romana (1).*Pontifex,re ad ſe perlata,nequaquam reſcidit electionem ea ratione,quod facta fuiſſet poſt appellationem; quia,& ſi facta fuiſset poſt appellationem, nihil videbatur tentatum contra appellationem;quòd appellatio interpoſita fuiſſet,non ut nulla fieret electio,ſed ne fieret,nisi canonica electio, ideſt nequis de aliena eccleſia eligeretur, ſaltem ſi idoneus in propria inveniretur* : *ET DE ALIENA ECCLESIA ELECTVS NON VIDERETVR,QVI LECTVS ESSET E ROMANA ECCLESIA, CVM SIT CAPVT,ET MAXIMA omnium eccleſiarũ, & Romanus Põtifex ordinarius ſingulorũ,ut oſtenditur in antiqua.Eadem ratione quilibet poteſt Romę conveniri;quia Romana eccleſia mater,& magiſtra eſt omnium eccleſiarũ. cap.ult.de for.comp:& ſi jus civile reſpicias,Roma eſt communis omnium patria.l.Roma ff.ad municipalem.*

Non è però egli ſolo , che non hà ſaputo far queſta voſtra rifleſſione:mà tutti quegli altresì , che il mondo tiene in iſtima di primi lumi della ragion civile, e canonica. Antonio Agoſtino (2),Alberico Gentile (3),Pietro Gregorio (4),Giacomo Cujacio (5) , ed altri di queſta

riga,

(1) *ad cap.* 19. *de elect.* (2) *in anteloquio ad collect. decretal. & in cap.*1.*de probat.* (3)*de lib.juris canon. c.* 3. (4) *in cap.*2.*num.*3.*de conſtit.* (5) *in cap.* 1. *Qui cler. vel voventes.*

riga, ſupponendo,eſſere queſte due una medeſima coſa, hanno inſegnato,doverſi ricorrere all'una,per poter bene intendere il ſenſo dell' altra,& avere la deciſione intera,e perfetta. Mà come nò? Raimondo,che fù il compilator delle decretali, ſtudiando nella brevità, troncò molte epiſtole nel principio; onde i capitoli da lui rapportati ſovente cominciano, *Ad hæc*, *Præterea*, *Nunc autem*, *De illis*, *Tertio loco*,& in ſimiglianti maniere: moltiſſime volte poi le troncò nel mezzo,con porvi quelle parole, *& cætera*, *& infra*, o altre della ſteſſa fatta;il che dinota,doverſi ſupplire il capitolo delle antiche compilazioni,ò da regiſtri de'Pontefici,ſiccome nota il Gonzalez (6). *Quæ denotant ſupplendam eſſe deciſionem ex ipſa integra, quæ extat, aut in antiquis compilationibus, aut in regiſtris Pontificum: in ipſo etiam initio ſunt diminutæ epiſtolæ decretales, cum alia pars ipſius textus omittitur; & tunc aliunde repetenda eſt*. Ecco come daqueſto valent'uomo viene appellata la lettera,onde è tolto il capitolo, *integra deciſio*: e ciò ch' è ſottinteſo nel capitolo per la ſignificanza di quelle clauſole, *& cætera*, *& infra* (quali ſono nel cap. *cum nobis* 19. *de elect.*, di cui ſi ragiona), ſi chiama *alia pars ipſius textus*.

Oltracciò,quantunque l'epiſtola d' un Pontefice non ſi ritrovi nelle compilazioni, ne moderne, ne antiche, má nel ſolo regiſtro, appellaſi pure decretale, ed hà pure forza di legge,giuſta l' inſegnamento dell' iſteſſo Dottore (7). *Auctoritates compilatæ in eis aut ſunt Conciliorum canones, aut Pontificum epiſtolæ decretales; quæ per ſe, ut jacent in regiſtris Pontificum, aut in tomis Conciliorum jus faciunt*. Permodocche,avēdo voi fattovi lecito negare l' autorità, impugnare, ed iſchernire con tanta beffe l'epiſtola d' Innocenzio III.,non avete fatto altro,che negare l'autorità,impugnare, ed iſchernire un teſto

(6) *in apparatu, de origin. & progreſſ. juris can. nu.* 53. (7) *loc. cit. num.* 54.

testo canonico. Potrebbe quinci taluno trarre pessime conseguēze di voi;ed avvisare,che fiere troppo perniciose si appiattino in questa macchia: mà io che sò,così da questa, come da altre vostre scritture, la venerazion che portate alla Sede Apostolica,prenderò a bene le vostre parole, con credere,che vi sieno uscite di bocca,per non avere a più che tanto badato.

Mà se vi avea secondo voi una chiosa si sbrigata, chiosa che riduce a nulla il testo, e toglie via ogni impaccio, a che logorare il tempo in tante ciancie? *Non ci nuoce la decretale*: L' *elezzione si approva propter urgentem necessitatem*; Ed in oltre *nella lettera stessa la principal ragione*,onde fù stimata *valevole l'elezzione si è,che rinunziato aveano i Capovani il diritto del non avere stranier per Vescovo.*

Alla fine siete uomo voi di sì rintuzzato intendimento,che non abbiate daddovero capito,se vi sia contro, ò a favore il capitolo, *cum nobis,de elect*? Si elegge un Romano per Vescovo in Capova: si oppone dalla fazione contraria,ch'egli è straniero: ciò non ostante si approva l'elezzione:vi pare che possa non nuocervi il testo?

L'urgēte necessità,di che parla il Pōtefice,chi nō patisce di mal d'occhi, può vedere, a che debbiasi riferire. Fù da lui considerato,non costarli,che quel Suddiacono Romano avesse il trigesimo anno; onde sospendendo la sua consecrazione,fintātocche giugnesse all' età legittima (8), per porre frattanto riparo alla chiesa,che abbisognava di chi la reggesse, il mandò per proccuratore, ed amministratore di quella. Questo è l'espediente, che fù pigliato *propter urgentem necessitatem*, & *evidentem utilitatem ecclesiæ Capuanæ*; alla quale molto utile,e necessario per lo buon governo si era,che il medesimo Vescovo eletto ne avesse cura, finche potesse essere consecrato. Mà nel confutare l'eccezione opposta all'eletto, ch'ei

(8) *Glos.in cap.19.de elect. verbo procur.*

ch'ei non era di Capova, non si nomina affatto quest' urgente necessità: anzi dalla narrazione del fatto si suppone, esservi stati paesani abili per la carica Vescovale.

Il dir poi, che la principal ragione, per cui nella lettera si approva l'elezione, sia la rinunzia de' Capovani al lor diritto, dinota, che non abbiate questa ben considerata, e postala in bilancia con l'altre. Fù preteso da quei, ch' impugnavano l' elezione, ch' essendosi ella fatta di persona straniera, quando nel grembo della medesima chiesa vi avea chi poteasi promovere, fosse perciò contraria all'ordinamento de' canoni. *Ut secundum decreta canonica nullus in Episcopum de aliena eligeretur ecclesia, donec in propria posset ideneus inveniri*. Per trè ragioni fu deciso, non ostar l'opposizione. La prima, che i paesani aveano rinunziato il diritto, che asserivano avere. *Juri, quod pro vobis facere videbatur, renuntiare potuistis*. La secōda, che l'ordinamēto de' canoni allora solo vuol, che si escludano gli stranieri, quando vengono con violenza, e per forza di potentati ad intrudersi nella chiesa. *Præsertim cum illud decretum locum videatur habere, quando clericis renitentibus, & invitis, per alicujus violentiam potestatis, extraneus ingeritur ex adulterio.* La terza, che quel Suddiacono era figliuolo della chiesa Romana, e perciò privilegiato, e da non aversi per istraniero. *Præterea cum Sedes Apostolica caput omnium ecclesiarum existat, & R. Pontifex judex sit ordinarius singulorum, quando de ipsa quis assumitur in Prælatum alterius, ei posse obiici non videtur, propter capitis privilegium, quod obtinet plenitudinem potestatis, quod de alia ecclesia eligatur, cum a capite membra reputari non debeant aliena.* Inguisacche ciascuna di tutte e trè queste ragioni vien considerata separatamente dall'altre, e come bastevole da per se a toglier l' ostaco-

 lo.

lo. Mà se vogliamo compararle frà loro, la seconda è da dirsi la principale rispetto alla prima, siccome dinota la particola *præsertim*, che le và innanzi ; e vale lo stesso, che specialmente, primariamente, massimamente. L'ultima è la principalissima, e più forte della prima, e della seconda, se non vuol dirsi, che manchi incambio di crescer di forza l'orazione. Sicche la rinunzia de' Capovani è il primo, mà non già il principal motivo, onde fù approvata l'elezione.

Mà che per questo? Parche mi vogliate voi ripigliar bruscamente. Dicasi quelche si vuol nell' epistola a favor de' Romani, ch' egli è un *nuovo argomento*; il quale, *se niun credito trovò in que' barbari secoli, in cui nacque, quanto farsi può ragione, che ne abbia a trovar nella nostra saggia età*? Non siate, Anonimo, così avaro della vostra erudizione. Insegnateci di grazia, quali furono que' barbari secoli, in cui nacque questo nuovo argomento? Se intẽdete, siccome io sõ certo, de' tempi d' Innocenzio III., vi sò dire, che siete in un gravissimo inganno. O quanto egli è più antico! L'ebbe già per le mani, e'l praticò sovente, non ch' altri, l' istesso Gregorio il Magno; da cui i Suddiaconi, i Diaconi, i Preti suoi Romani erano preposti a chiese di sì remote regioni, che alcune volte mal volentieri accettavanle. Molte sarebbono le testimonianze da potersi di ciò ricogliere, sì dalle lettere sue, come dallo Scrittore della sua vita: mà per isfuggir la lunghezza, ne basti quella del Tomasino, che le ristringe in pochi detti (9). *Docuit nos jam supra Joannes Diaconus, donatos a Gregorio fuisse aliis ecclesiis Presbyteros, Diaconosque ecclesiæ suæ Romanæ, Subdiaconosque; quorum nonnulli permolestè ferebant a suæ se amantissimæ parentis sinu avelli, & in longinquas oras ablegari.*

Per accettarvi poi, se trovò credito, o nò *l' argomento*, bastava, che aveste fatta riflessione, che i Capovani medesimi

(9) *par. 2. lib. 1. c. 41. num. 5.*

desimi se ne servirono,trattandosi la causa dell' elezione da loro fatta,come appare e dalla lettera, e dalla decretale . *His taliter allegatis* . Non solo i Capovani,mà quei dell' altre diocesi ancora erano di lui ben persuasi. Defunto l'Arcivescovo di Ravenna a tempo dell' istesso Innocenzio III.,da alcuni de'Canonici fù eletto Goffredo Prete Cardinale Romano;da alcuni altri Maldino Vescovo d'Imola.Dalla fazione del Vescovo fù opposto al Cardinale,che gli ôstava la condizione del compromissò,ch'erasi fatto,di non eleggere forestiere.Or sentite, come fù dall' altra parte evacuata l' obbiezione (10). *Pars altera frivolum asserebat ; cum etsi talis conditio fuisset adiecta , poterat tamen de Romanæ Sedis Collegio, propter ipsius privilegium,præfata postulari persona,cum membra capitis a membris corporis censeri non debeant aliena* . Benche dunque cotal ragione fosse stata dal Pontefice nella sua decisione approvata;non fù però ella sua invenzione,per darla altrui ad intendere:mà allegata dalle parti medesime . *Pars altera frivolum asserebat*. E conseguentemente avea ritrovato credito *l'argomento*.

Solo appo voi non hà potuto incontrare simigliante fortuna,essendovi sembrato egli avere un'aria di *arzigogolo*.Mà, Signor mio, che mai avvisate voi di fantastico in questo divisamento ; onde vi abbia tal cera. Io farei qualsivoglia scommessa ,che quando vi siete abbattuto in questa proposizione , Non sono da stimarsi nell'altre chiese per istranieri i Romani , avete immaginato essere il suo senso , che sieno essi presenti in tutte le parti de mondo,qual si è Domeneddio;o per lo manco,che la lor residenza vera, e reale sia in ciascuna diocesi nella stessa guisa,che vi risedono quei cherici,ch' ivi sono nati,e dimorano . Ed infatti altro di questo non par,che abbiate voluto impugnare con quei due argomenti, che l' avete

 sfo-

(10) *epist. clericis.Ravenn.*donde si piglia il *c.* 3. *de postul. Prælat.*

sfoderati incontro. L'uno, col quale dite (1), che se fosse vera la preposizione predetta, *il Cardinale Anastagio, il quale diposto fù da Lione IV. nel Concilio Romano*, perche dopo più richiami, avea superbamente ricusato di portarsi in Roma, dove era egli astretto dall'obbligo di risedere nella chiesa del Beato Marcello, ch'era il titolo della sua ordinazione, e titolo a cura d'anime, *avrebbe potuto rispondere, manifesta calunnia esser l'accusa contr'a lui proposta, perocch'egli, come cherico totius orbis terrarum, dimorando in Aquilea, non dovea dirsi che dimorava fuori di sua diocesi, come l'accusava Lione*: Mà poiche non ebbe questa difesa Anastagio, si viene a conchiudere, ch' egli non era immenso; e dimorado in un luogo, non potea dirsi presente in un'altro; ne ch' adempiva l' obbligo della residenza, alla quale era strettamente tenuto. L' altro, con cui arguite (2), essere *un giuoco di parole questo, che fà i cherici Romani cherici di tutte le chiese; perche i Vescovi di occidente, dovendo mandar da lor parte alcuno ne' concilj ecumenici celebrati fuori del patriarchato Romano, a sporre quivi il sentimento delle lor chiese, si son serviti in sì fatta opera de' cherici proprj, e non de' Romani.* Quello, che quinci siegue, si è, non essere i cherici Romani propriamente cherici dell' altre chiese, come coloro, che vi son nati, dimorano, ed esercitano il loro ministero. La conseguenza nel vero è giusta. Tutto ciò ò quanto bene! Mà intãto vi avete finta una fantasima per nemico, acciòcche poteste più agevolmente combatterla.

Quando dicesi, esser cherici dell' altre chiese i Romani, intendesi parlarè in quell'istesso latino, che si ragiona, quando si dice, non essere estranei, ne potersi escludere dagli uficj, e beneficj del Regno coloro, che sono ministri del Principe, ovvero da lui è stata loro concessa la ragione di paesano. Che se non è *giuoco di parole questo*, mà legittimo privilegio, perche non dovrà dirsi lo stesso della

(1) *fol.* 16. §. *la seconda* (2) *fol.* 17. §. *insegnaci.*

della prerogativa della chiesa Romana, a lei da Sommi Pontefici conceduta, come a Reggia del Cristianesimo, e capo di ogn'altra chiesa; da cui tutte son diramate; e con cui hanno tutte continovamente a comunicare?

Se a talun non piacesse questo titolo di privilegio della chiesa Romana, potrebbe acconciamente dirlo un' atto di gratitudine: che tal veramente può dirsi, se si rimira l'amore, con ch' ella accoglie i cherici di qualunque diocesi, li nutrica, & onora fino a renderli eguali a' Rè, fino a farli sedere nel proprio soglio; ne verrebbe, che mai le fossono divelti dal materno suo seno. *Ad se libenter evocat*, dicea di lei Adriano IV. (3); *& eos aliunde consuevit admittere; non se talibus, cum ipsos in gremio suo habeat, facilè spoliare.*

Non che gratitudine, mà atto ancora di mera giustizia può nomarsi il non cacciare dall' altre chiese come stranieri i cherici della chiesa Romana: dappoicche non intendonsi sotto tal nome gli abitanti in Roma per descendenza: ma quei ch' impiegano la loro abiltà, e le loro fatighe in servigio della Chiesa universale appresso il suo Supremo Rettore: che, se giustizia egli è il sostentarsi con le rendite ecclesiastiche i ministri di ciascuna chiesa particolare, molto più è ciò di dovere rispetto a quei, che servono la Sede Apostolica, e con essa l'istesse chiese particolari, dovẽdo sẽpre antiporsi l'utilità comune alla particolare, l'universale alla speciale, giusta la sentenza del canone (4). *Non immeritò præferẽtes speciali utilitati cõmunẽ, et minori majorẽ*. Fà molto questo a proposito ciò, che fù stabilito nel Concilio di Merida. Avendo l'occhio quei Padri all' importanza di avere appresso di se ciascun Vescovo suggetti abili per avvalersene nel governo della diocesi, affinche potessono più agevolmente a ciò dare effetto, determinarono, che potessono i Vesco-

vi

(3) *Baron. ann.* 1159. *num.* 3. (4) *cap. bonæ memor. il* 1. *de postul. Prælat.*

vi a loro posta trasferire nella cattedrale i Preti Parrocchiani dell'altre chiese;i quali si godessero le rendite di quelle,con lasciarne solo qualche porzione per lo sostentamento de'lor sostituti (5). *Ut omnibus Episcopis Provinciæ nostræ,si voluerint,deParochianisPræsbyteris, & Diaconibus, cathedralẽ sibi in principali ecclesia facere, maneat per omnia licentia &c. Pontificali electione, Præsbyteri ipsius ordinatione, Præsbyter alius instituatur, qui sanctum officium peragat,& discretione prioris Præsbyteri victus,& vestitus rationabiliter illi ministretur, ut non egeat.*Che dite a questo canone, o Anonimo, voi che con tanta franchezza asserite,non bastàr servire la chiesa in generale,per goder le rendite delle particolari? Quella stessà proporzione, che hanno nella diocesi l'altre chiese alla cattedrale, hanno tutte le diocesi alla Sede Apostolica,ch'è il loro capo.Se dunque stimasi lecito sostentarsi con le rendite dell'altre chiese quei,che servon la cattedrale, perche non potranno sostentarsi nel loro grado con i beneficj dell' altre diocesi quei,che servono la Sede Apostolica?Se non vi soddisfa la determinazione di questo Sinodo per esser provinciale, sentite ciò,che intorno questo istesso proposito dicesi nell' ecumenico Lateranese: nella di cui bolla fulminata contro la prammatica sanzione, frà gli altri capi della condanna si è, ch'ella toglieva al Sommo Pontefice la facultà di conferire i beneficj dell'altre chiese a' Cardinali, a'Prelati,ed agli altri uomini meritevoli della Corte (6).*Et Pontifici R.facultatem conferendi ecclesiastica beneficia S.R.E.Cardinalibus, pro universali Ecclesia assiduè laborantibus,nec non aliis viris doctis, & personis, quibus abundat Curia;& quorum consiliis Apostolicæ Sedis,& Romani Pontificis, atque universalis Ecclesiæ auctoritas,& potestas conservantur,negotiaq;diriguntur &c., penitùs auferre.* Con-

(5) *Concil. Emerit. can.* 12. (6) *sess.* 11. *constit. Pastor æternus.*

Conchiudendo addunque diciamo, che se, per trattare le bisogne di tutte l'altre chiese, impiegano le loro fatighe quei, che servono il Sommo Pontefice, sommo diritto egli è, che partecipino de' beneficj di quelle, cō ritorcere contro di voi le parole dell' Apostolo (7), nel foglio 9. rapportate. *Quis militat suis stipendiis unquam? Quis plantat vineam, & de fructu ejus non edit? Quis pascit gregem, & de lacte gregis non manducat? &c. Nescitis quoniam qui in sacrario operantur, ea quę de sacrario sūt, edunt: Et qui altari deserviunt, cum altari participant? Ita & Dominus ordinavit iis, qui evangelium annuntiant, de evangelio vivere.*

(7) *1. Cor. 9. v. 4. & seq.*

C A-

CAPITOLO SESTO.

Si risponde alla giunta.

SE altro rimane da considerare nella Scrittura, o non è, se non cosa aliena dalla causa, & a quella male appiccata; o non contiene egli altro, che in cambio di ragioni, *una bella risa*: e perciò la risposta più dicevole a questa parte sarà il non curar di rispondere: Senzacche ben può il detto finora valere a pregiudicio del rimanente. Dicche già saremmo al fine; se non avesse l'Autore presa *di nuovo in mano la penna, per fare alcuna giunta al trattato* (1), *e ancor' alquanto ragionar sopra* la medesima *obbiezzione*; che fà paesani nell'altre chiese i cherici Romani. Prēde egli quì ad argomētare dalla *qualità del Vescovo la qualità de' cherici* (2); & acciocche non si abbian per cherici universali, per *cherici di tutte le chiese i Romani*, nega esser *Vescovo universale*, avere *il diritto dell'attendere a cura di tutte le particolari chiese il Vescovo di Roma.*

Io li sò dire, che in vero è più la giunta della derrata: ma avvegnacche vi abbia esso scialacquata tanta teologia, sono stati molti, i quali non han saputo capire, che mai abbia creduto conchiudere: bastando al Romano Pontefice, perche sia pure suo particolar diritto aver cura delle chiese del Regno di Napoli, e conseguētemente poter povvedere a suoi Ministri co' beneficj di quelle, l'esser Patriarca dell' Occidente, o almeno Vescovo dell' Italia, siccome leggiamo appresso Socrate (3), essersi tal volta Papa Liberio appellato. Io però in ciò gli hò fatta giustizia. Che pruova possono mai far contro di lui questi titoli, quando hà fatto il Papa eguale al *Vescovo di Lavello*? Cre-

(1) *fol.* 16. §. *più parole*. (2) *fol.* 17. §. *mille sono*.
(3) *lib.* 4. *cap.* 11.

Credo bensì, che più volte siasi messo sul capo di questa strada, e postovi dentro dubbioso il piede, & altrettante ritiratolo in dietro: che non è passo questo da potersi dare senza molta agitazione, & orrore, voler torre al Vicario di Cristo quell'autorità suprema, che gli è stata da Cristo comunicata sopra tutta la Chiesa. Vi sono pure altri Vescovi, altri Pastori; a' quali è assegnata porzione di gregge. Al Romano Pontefice stà commessa la cura di tutto. Egli è il primo, egli è per divina instituzione l' universale Pastore e del gregge, e de' Pastori medesimi. *Sunt quidem*, diceva al suo Eugenio Bernardo(4), *& alii Cæli Ianitores, & gregum Pastores: sed tu tantò gloriosius, quantò & differentius utrumque præ cæteris nomen hæreditasti: habēt illi assignatos greges, singuli singulos: tibi universi crediti, uni unus; nec modo ovium, sed Pastorũ, tu unus omniũ Pastor. Vnde id probẽ quæris? Ex verbo Domini. Cui enim, nõ dico Episcoporũ, sed etiã Apostolorũ sic absolutè, & indiscretè totæ cõmissæ sũt oves? Si me amas, Petre, pasce oves meas. Quas? Illius, vel illius populos Civitatis, aut regionis, aut certi Regni? Oves meas inquit. Cui non planum non designasse aliquas, sed assignasse omnes? Nihil excipitur, ubi distinguitur nihil.*

Verità così ferma, così accertata appresso tutti gli Ortodossi si è questa, che quantunque d' assai più gravi cõtese siansi brigate di pigliare altre volte altre nazioni con Roma per l'istessa cagione de' beneficj, niuno giammai, per attestazione del Tomasino, si è ritrovato, cui fosse caduto in pensiero di porla in dubbio, e contrastare in tal modo al Sommo Pontefice la pienissima potestà di disporre de' beneficj ecclesiastici (5). *Conveniebat omnibus Orthodoxis & de Primatu Sedis Apostolicæ divinitùs instituto, & de fine, ac scopo exercendæ hujus summæ potestatis ad Religionis incrementa, & ædificationem Ecclesiæ.*

K De

(4) *de Consider. ad Eugen. lib. 2. c. 8.* (5) *par. 2. lib. 1. c. 44. num. 4. §. conveniebat.*

De his inter Pōtifices,inter Fideles omnes certò conſtabat. Era all'Anonimo riſerbato il pregio di eſſere il primo a brandire contro la Sede Apoſtolica in queſta cauſa queſto argomento.Mà la maraviglia , che a ſe più mi tira, ſi è,che quando nel punto ch' hà egli impreſo , poteva farſi forte con i Teologi di Groninga, di Oſſonio,di Cantabrigia,e ſimiglianti;de'quali bē facile era ammōticarne un gran numero; ne gli avrebbe alcuno negato,eſſer realmente dal canto ſuo , non sò con qual conſiglio hà voluto vantarſi di militare ſotto l' inſegne di Gregorio,di Cipriano,e di altri duci glorioſi,e magni;le cui autorità ſono quelle appunto , che li mettono la ſpada dritto alla ſtrozza.

L'epiſtole del Santo Pontefice Gregorio che altro dimoſtrano,ſe non l'eſercizio della ſomma ſua giurisdizione per tutto il mondo cattolico ? Avrei da far molto,ſe voleſſi darmi la briga di rapportar tutti i luoghi , che fanno a queſto propoſito.Mà non dovrà eſſer grave, che ne mentovi ſolo due, tolti da due lettere a Giovanni Veſcovo di Siracuſa (6) . Dice egli nella prima, eſſer la chieſa Coſtantinopolitana eziandio alla Romana ſoggetta , e che non isdegnava ciò profeſſare il Patriarca medeſimo di quel Trono.*Nam de Conſtantinopolitana eccleſia quod dicunt, quis eam dubitet Sedi Apoſtolicæ eſſe ſubjectam ? Quod & piiſſimus Dominus Imperator , & Frater noſter Euſebius ejuſdem Civitatis Epiſcopus aſſiduè profitentur.*Nella ſeconda ragionando di un Veſcovo Africano,che da lui ricorſo era,chiedendo, che conoſceſſe di alcune accuſe a lui fatte , li parve che fuor di di biſogno aveſſe colui allegata la ſua ſoggezione al giudicio della Sede Apoſtolica , non eſſendo queſta ne coſa nuova , ne che poteſſe eccezione veruna patire . *Nam quod de ſe dicit,Sedi Apoſtolicæ ſubiici,ſi qua culpa in Epiſcopis,invenitur, neſcio quis ei Epiſcopus ſubjectus non ſit.*

(6) *epiſt.64.& 65.lib.7.*

sit. Cum verò culpa non exigit, omnes secundum rationem humilitatis aequales sunt.

Ricusò egli, e biasimò, è vero, nelle lettere, che nel foglio 18. si allegano, il titolo di Vescovo Universale: mà stimãdo forse il nostro Anonimo di farli cosa più grata, gli hà tolto il peso ancora, e l'uficio, che può quello importare. A poter però bene intendere ciò, che si voglia Gregorio, è di mestiere qui sporre alquãto più fedelmẽte di quel, che da lui si è fatto, l'origine della pugna, che per l'uso di tal nome insurse cõ Giovãni il Digiunatore.

Tuttocche immuni pure da ogni sospetto d'ambizione avesser potuto i Romani Pontefici assumere questo titolo, come quello ch'era stato profferto a Lione dal Sacrosanto Concilio Calcedonese, dove intervennero meglio di seicento Vescovi (7); con somma moderazione di animo però non vollono giammai servirsene. Mà ecco che a tempo di Pelagio II. esce di passo Giovanni il Digiunatore, Vescovo di Costantinopoli; il quale dandosi a divedere, quanto astinente per suoi digiuni, tanto ingordo di fastosa grandezza per la superbia, si arroga un cotal titolo, scrivendosi egli stesso Patriarca ecumenico, Vescovo universale. Non si ferma quì la sua arroganza: s' innoltra ad usurpare col nome l' autorità universale altresì; si fà giudice della causa di Gregorio Patriarca Antiocheno; ed aduna un Concilio generale senza ne meno saputa del Papa. A questi principj da' quali erano da sospettarsi danni d' assai peggiori alla Chiesa, s'oppose con tutto il suo sforzo Pelagio, nè lasciò di far lo stesso il suo successore Gregorio; che se ne dolse aspramente, e ne scrisse all'Imperador Maurizio, all' Imperadrice Costanza, ad Eulogio Vescovo di Alessandria, ad Anastagio di Antiochia, ed allo stesso Giovanni, per ridurlo a lasciare quel titolo, col protesto del quale era divenuto sì ardimentoso, e potea vie più avanzarsi ne'

(7) *Greg. epist. 32. lib. 4.*

ſuoi temerarj attentati.

Dal biaſimare il nome di Veſcovo univerſale in altrui paſsò Gregorio a riprovarlo anco in ſe ſteſſo: dappoicche parve al ſuo puriſſimo animo, che quel nome, benche approvato da' Padri Calcedoneſi, quaſi mutata foggia, aveſſe ſpogliata la ſua antica innocenza, e veſtita una nuova diviſa di pompoſa, e preſunta grandezza; foſſe divenuto un ſimbolo di alterigia, un contraſſegno di ſoperchieria, quale ſtato era in perſona dell' arrogante Digiunatore; ch'eraſi in ſomma profanato da colui, che abuſato l'avea in quella guiſa, che perde la ſua limpidezza puro liquore in infetto vaſo. Senzacche il principal motivo, onde tanto abborriva il Santo Pontefice appellarſi Veſcovo univerſale, ſi era, perche potea tal nome avere cattivo intendimento, con travolgerſi dal vero ſuo ſenſo a ſignificare, ch' eſcluſi tutti gli altri, uno ſolo foſſe il Veſcovo in tutta la Chieſa. Quindi nella lettera a Maurizio (8) e'dice, *Certè pro Beati Petri Apoſtolorum Principis honore per venerandam Calchedonenſem Synodum Romano Pontifici oblatum eſt. Sed nullus eorum unquam HOC SINGVLARITATIS NOMEN aſſumpſit, nec uti conſuevit: NE DVM PRIVATIM ALIQVOD DARETVR VNI, HONORE DEBITO PRIVARENTVR VNIVERSI.* E nell' altra a Giovanni (9) sì il rimprovera, *Epiſcopus appetas ſolus vocari.*

Or fatta queſta intrameſſa, diciam così: O ſi allegano l'epiſtole di Gregorio, inquantocche ricusò egli il titolo di Veſcovo univerſale; e da qui per le coſe già dette nô può cavarſi pruova, ch' ei negaſſe ſtenderſi l' ampiezza della ſua autorità immediata, e pieniſſima per tutta la Chieſa, ſiccome, per laſciar gli altri, ne avverte il Santo Dottore Tomaſo (10). *Quod autem Papa univerſalem Pontificem ſe prohibet nominari, non ideo hoc eſt, quod ipſe non*

(8) *lib.* 4. *epiſt.* 32. (9) *lib.* 4. *epiſt.* 38. (10) *lib.* 6. *contra impugn. Religionem.*

non habeat auctoritatem immediatam, & plenam in qualibet ecclesia: sed quia non præficitur cuilibet particulari ecclesiæ, ut proprius, & specialis illius ecclesiæ Rector: sic enim cessarent omnium aliorum potestates. Ovvero si allegano, inquantocche biasimò questo titolo nel Patriarca Giovanni, e provano tutto il contrario di ciò, che si è supposto: dappoiche in ciò fare Gregorio difendeva non solo la causa di tutta la Chiesa per timore di qualche scisma, di ciascuno Vescovo particolare, a chi potea intendersi tolto il suo onore; mà ancora i diritti della propria Sede, per l'usurpazione ch' erasi fatta di un titolo, che sanamente inteso a lei solamente avrebbepotuto spettare, della ragione di convocare i Concilj ecumenici, e di conoscer delle cause de' Patriarchi; onde nell' epistola a Costanza (1) diceva, ch' essendosi ella adoperata in tal fatto, avea favorita la causa di San Pietro. *Cognovi, in causis Beati Petri Apostolorum Principis, contra quosdā superbos homines humiles facientes, & blandos, quanta se justitia vestra Serenitas impendat.* E nell' altra a Maurizio (2). *Cunctis ergo scientibus Evangelium liquet, quod voce Dominica sancto, & omnium Apostolorum Petro Principi Apostolo totius Ecclesiæ cura commissa est; ipsi quippè dicitur, Petre amas me, pasce oves meas &c.* Simiglianti cose leggonsi nell'altre lettere di Gregorio, & in quelle ancora del suo Predecessore (3); il quale annullò gli atti del Concilio congregato da Giovanni, e proibì, che niun'altro in avvenire ardisse assumersi il titolo di Vescovo universale, e di maggioranza sopra gli altri, essendo questa prerogativa di Cristo solo, e del suo Vicario. *Delatum est ad Apostolicam Sedem, Joannem Constantinopolitanum Episcopum universalem se scribere, & Synodum convocare generalem. cum generalium Synodorum convocandi auctoritas Apostolicę Sedi, Beati Petri singulari privilegio, sit tradita &c. Qui jejuniis occupatus vide-*

(1) *lib.4.epist.34.* (2) *eod.lib.4.epist.32.* (3) *epist.8.*

debatur, jactantiam sumpsit, ita ut universa sibi tentet adscribere ; & omnia, quæ uni capiti cohærent , videlicet Christo, per electionem pompatici sermonis, ejusdem Christi sibi studeat membra subjugare &c. Orate, ne Romana Sedes, quæ instituente Domino, caput est omnium ecclesiarum, privilegiis suis unquam careat, aut spolietur. Sicche dunque i Romani Pontefici nella contesa sul titolo di Vescovo universale non negarono la lor maggioranza , mà la difesero; anzi in quell'atto medesimo l'esercitarono.

Non altramenti vuol favellarsi dell' epistole di San Cipriano . Chiarissima è la testimonianza , ch'ei fà del Primato del Romano Pontefice , e dell'ampiezza della sua potestà nell' altre chiese, così in quella scritta a Papa Cornelio (4), dove chiama la chiesa Romana, *Petri Cathedram, & Ecclesiam Principalem; unde unitas Sacerdotalis exorta est* : come nell' altra a Stefano (5) ; nella qnale gli scrive, che avesse egli diposto Marciano Vescotuo di Arli, infetto dell'Eresia Nouaziana , e surrogatoli altro. *Dirigantur in Provinciam , & ad Plebem Arelate consistentem a te literæ, quibus, abstento Marciano, alius in locum ejus substituatur* . Volle Cipriano, che da Stefano si condennasse Marciano, e da Stefano li fosse altri sustituito. Irrefragabile fù stimata da Pietro di Marca questa pruoua della giurisdizione del Papa sopra degli altri Vescoui (6) . *Nulla industria NOVATORES hoc testimonium Cypriani elevare possunt &c. Conceptis verbis Cyprianus exigit a Stephano, ut suis literis Marcianum damnet, atque adeo alium substituendũ decernat.* Un'altro titolo nõ mẽ dicevole di quello d'Innouatore dà egli stesso a que', che ricusano darsi per vinti a sì forte autorità (7). *Hæretici nihil hic magnificum deprehendunt pro Sedis Apostolicæ auctoritate.* L'Avversario però , recandosi a disonore di seguir questa volta Pietro di Marca , con parergli

(4) *epist. 59.* (5) *epist. 68.* (6) *de concord. lib. 1. cap. 10. n. 8.* (7) *ibid. lib. 7. cap. 2. nu. 7.*

rergli forse ; ch'ei troppo vilmente si arrende, si è posto in un'altra lizza dietro ad uomini più generosi . *Qui nihil hic magnificum deprehendunt*. Mà senza cimentarsi punto a superar la difficultà , s' innoltra all' assalto dell'inuitta rocca della potestà Pontificia , armato di due passi male intesi, pigliati dalle lettere del medesimo Santo a'medesimi due Pontefici.

Ragiona su 'l primo,ch' è tolto dall' epistola a Cornelio,nel foglio 20;e pensa , che da quelle parole , *Cum statutũ sit omnibus nobis,& aequum sit pariter ac justum, ut uniuscujusque causa illic audiatur ubi est crimen admissum : & singulis pastoribus portio gregis sit adscripta, quam regat unusquisque & gubernet, rationem sui actus Domino redditurus ; oportet utique eos quibus praesumus, non circũcursare,necEpiscoporũ concordiã cohaerentem sua subdola , & fallaci temeritate collidere*; possa inferirsi, *che falsa sia quella proposizione,che proprio , e particolare ufi cio o diritto del Vescouo di Roma siesi il servir tutte le chiese del mondo , e vegghiare a studio di lor bene,e stato* (8); *perocchè ciascun Vescovo pur di sua diocesi debbe aver cura,e non mescolarsi nelle bisogne dell' altre* (9)

Mà spieghisi un poco meglio,che la cosa è degna d'esser notata.Pare a lui dunque,l'intẽdimento del santo Padre essere stato,che i decreti di qualunque Vescovo sieno incapaci di appello ? Che se un Vescovo delingue, non vi sia in terra chi abbia facultà di giudicarlo ? Ma che avrebbe detto Cipriano,se qualche suo Soffraganeo ricalcitrando alla sua autorità di Primate, ovvero a quella del Concilio provinciale , avesse ricusato far conoscere delle sue sentenze , o de'suoi misfatti,con dire , non dovere esso dar conto delle sue operazioni ad altri che a Dio ? Non avrebbe avuto certo che replicare,se suo intendimento fosse stato quello, che gli s'imputa,cioè che *ciascun Vescovo pur di sua diocesi debbe aver cura* , e *non*

(8) *cit.fol.20.ver.1.e 2.* (9) *cit.fol.20.ver.19.e 20.*

non mescolarsi nelle bisogne dell'altre. Ma veggiamo sù tosto, dove ciò si avvisa nella lettera di Cipriano. Afferma egli, che la Chiesa è divisa a varj Pastori; de' quali ogn'uno hà la porzione del suo gregge assegnato. *Singulis Pastoribus portio gregis sit adscripta, quam regat unusquisque, & gubernet, rationem sui actus Domino redditurus*: quì però non nega, che tra questi Pastori sieno l'Arcivescovi, i Patriarchi, i Primati, che oltre alla loro speciale diocesi, debbano per particolare diritto vegghiare a bene dell'altre ancora, qual si era egli stesso nell' Africa, e Cornelio in tutta la Chiesa. Riprova egli i giudicj d'oltremare; mà ne' delitti de' cherici minori, e' Preti, non già *de' Vescovi d'Africa*, come si afferma (10): dappoiche, quantunque trà quelli, de' quali e' ragiona, fosse stato pure Fortunato, che vantava tal nome; nientedimanco non era costui realmente altro, che Prete; e la sua ordinazione in Vescovo gli avea accresciuto un nuovo sacrilegio, non già nuovo grado di dignità. Rispetto a Preti, & altri cherici ancora son da notarsi più cose. I. Che Cipriano riprova, concedersi loro l'appellazioni Romane per ispeciali statuti di quella regione, e speciali motivi da considerarsi negli Africani, sì per la distanza del luogo, sì per le frodi solite da quegli commettersi. *Cum statutum sit omnibus nobis*. Inguisacche non nega egli, essere il contrario ordinato da' canoni comuni della Chiesa. II. Che questo speciale statuto, non dice, esser necessità osservare, ma solo un'equità, una discretezza. *Et Æquum sit pariter ac justum*(1) III. Che questo medesimo vuolsi intẽdere dell' appellazioni fraudolenti, qual si era quella di che nell'epistola si ragiona, interposta da uomini diffamati, convinti di manifeste, e gravissime sceleratezze, e cõdẽnati, doppo matura cognizione di causa, da un Concilio provinciale; la cui senten-

(10) *fol. eodem vers.* 16. (1) *Christ. Lupus de Appell. dissert. 2. cap.* 17.

sentẽza,ben noto era,quãto giusta si fosse,secondo spiega il passo predetto un Teologo Inglese (2). *Quibus verbis non omnem appellationem ad Romanos Pontifices, sed eam submovere videtur, qua perditi, & desperati homines ob gravissima, & manifesta crimina a Synodo damnati (inter quos Privatus nonaginta Episcoporum sententia condemnatus est) Romanos Pontifices ad rescindenda tot Episcoporum æquissima judicia callidè circumvenire conati sunt*. Alieno dunque dalla mente di Cipriano è quelche si è creduto inferirsi dalla sua lettera

All'altre due autorità, che si sono aggiunte, l'una *di Siricio Romano Pontefice,che pregato*, ricusò *di giudicar la causa di* un certo *Vescovo Bonoso detto per nome*; la quale dal Concilio di Capova era stata a' Vescovi convicini delegata:E l'altra di *Sisto*, ancor lui *Romano Pontefice*,che non volle in alcuna causa alla sua udienza dedotta rivocare;mà comandò,che si osservasse il giudicato di *Proclo di Gostantinopoli*, non rispondo altro, se non ch' avrei voluto,che si fosse fatta distinzione trà ciò che si hà potestà di fare, e ciò che sia espediente farsi, giusta la sentenza dell'Apostolo (3). *Omnia mihi licent, sed non omnia expediunt*. Non perche i Sommi Pontefici non hanno ammesse a nuovo esame tutte le cause del mondo,ne rivocate tutte le sentenze de' Vescovi, potrà in loro inferirsi difetto di potestà;mà solo, che non sempre espediente, non sempre giusto ciò essere, han conosciuto.L'essersi però,in simiglianti casi eziandio,alla Sede Apostolica ricorso,ben chiaro dimostra, come non limitata,mà ampissima la lor giurisdizione siesi sempre nella Chiesa riconosciuta.

Doppo aver nel mèdesimo luogo mentovata l'appellazione di *Marcione scomunicato* dal Vescovo di Ponto suo *padre*;e di *Felicissimo,e Fortunato*, che *condannati in Africa,si rifuggirono a Roma al tempo di Papa Cornelio*,

L si

(2) *Alan.Copus dialog.* 1.c.19.(3) 1.*Cor.* 6.

si mette l'Anonimo a disfinire l'origine dell'appellazioni Romane, cō dire, *ch'al quarto secolo cadde imprima nell'animo al famoso Osio d' attribuire* questo *novello onore alla Sedia di Pietro* : e pur questo *novello onore* il fà d' assai scarso, cō ristringerlo nelle cause de' Vescovi solamēte, e limitarlo in più altre guise. Io qui nō hò nulla da dirli, sol perche avrei troppo da dirli. Il rimetto alle dottissime dissertazioni di Cristiano Lupo, che cō sōma accuratezza hà questa materia pertrattata, e con gli esempj stessi di *Marcione*, di *Felicissimo*, *e Fortunato* dimostra (4) l'antichissimo costume di ricorrersi da tutte le parti del mondo alla Sede Adostolica; e di rivedersi quivi le condanne non sol de' Vescovi; mà de' cherici inferiori altresì, fin da' primitivi tempi della Chiesa, di grandissima lunga prima de' canoni Sardicesi.

Mà ritorniamo a Cipriano. Si ragiona nel foglio 22. sù l'altro passo tolto dalla lettera a Stefano; a cui, trattandosi *di metter compenso al mal che faceva Marciano Vescovo di Arli, scrisse* così. *Cui rei nostrum est subvenire, & consulere, frater charissime, qui divinam clementiam rogitantes, & gubernandæ ecclesiæ libram tenentes &c.* A queste parole fan consonanza alcune altre pigliate dall' epistola del Clero Romano all'istesso Cipriano (5). *Omnes enim nos decet pro corpore totius ecclesiæ, cujus per varias quasque provincias membra digesta sunt, excubare*: e di Celestino Romano Pontefice al Cōcilio di Efeso. *Hæc ad omnes in communi Domini Sacerdotes, mandatæ prædicationis cura pervenit &c.* Se queste autorità si pigliano nel loro senso, cioè a dire, ch' a tutti i Vescovi, quanto è all'obbligo della fraterna carità, si appartenga esser sollecito del bene della Chiesa universale, e di ciascun suo membro; e cooperare, perche s'impedisca il dilei male, specialmente ne' casi gravi, qual si è scisma, o eresia:

(4) *dissert.* 1. *cap.* 18. & *dissert.* 2. *cap.* 17. (5) *epist.* 29. *inter epp. Cypriani.*

sia:mà solo al Romano Pontefice , quanto è all' obbligo della paterna giustizia(6),l'intendimento non può esser più vero di quello ch'è;ne io aurei in che cōtraddire.Mà veggiamo,che abbia voluto l'Avversario cavarne . Ne hà cavata una conseguenza contraria ad un' altra sua proposizione nel foglio 20.Quella è,che *ciascun Vescovo pur di sua diocesi debbe aver cura , e non mescolarsi nelle bisogne dell'altre* . Questa, *comune uficio di tutti esser di vegghiare a cura della chiesa universale, e di ciascun suo membro*, Le hò dette proposizioni contrarie, mà so ch' egli le concilia assai bene (7),con avvertirne, *che ciò vuolsi intendere , che niun Vescovo possa esercer giurisdizione nell'atrui chiese* , senza eccettuarne ne pure il Papa:mà che ciascun di essi *tenuto sia di stender l'ampiezza della sua carità in tutte le chiese del mondo* . Dove poi fà quell'altro corollario dell' uguaglianza trà *il Vescovo di Lavello*,e'l *Vescovo di Roma*. Mà il dir questo, che altro è,se nō voler fare tutti i Vescovi eguali, toglier di mezzo il Papa,o āmetter nella Chiesa tanti Papi,quanti son Vescovi? Il che è quello appunto , che il Gersone non dubitò aver per errore direttamente contrario all'articolo dell' unità della Chiesa (8) . *Nullam aliam politiam instituit Christus immutabiliter monarchicam, & quodammodo regalem,nisi Ecclesiam;& oppositum sentiētes,quod fas est , esse plures Papas,aut quod quilibet Episcopus est in sua diœcesi Papa,vel Pastor supremus æqualis Papæ Romano,errant in fide,& unitate Ecclesiæ,contra illum articulum,& in unam sanctam &c.* Il Maestro Angelico ponendo in bilancia la gravezza di questo errore, l'uguaglia a quello di coloro , che negano la processione dello Spirito Santo dalla seconda Persona Divina (9) . *Similis autem error est dicentium,Christi Vicarium*

L 2 *Ro-*

(6) *cit.Lupus dissert.* 1.*cap.* 5. (7) *cit.fol.* 22.§.*or non estimi.* (8) *tom.*1.*pag.*158. (9) *contra error. Græcorum.cap.*66.

*Romanæ ecclesiæ Pontificē non habere universalis Ecclesiæ Primatum,errori dicētium,Spiritum Sanctum a Filio nō procedere.*Il Concilio di Costanza vibrò il fulmine della Scomunica contro i due empj Giovanni , Wicleffo, & Ussio , condennando del primo quella proposizione, *Non est de necessitate salutis credere,Romanam ecclesiam esse supremam inter alias ecclesias:*Del secondo quell'altra,*Papalis dignitas a Cæsare inolevit*. Con le quali concordano nel sentimento non solo le sopraddette,mà molte altre della giunta,specialmente nel foglio 21. *Basta a noi,che ab initio nonfuit sic.Bastaci, che per le notate autorità manifesto sia,non esser dalla divina , e canonica ragion commesso alla Romana Corte questo uficio d' impacciarsi de'fatti nostri* . Vi è altro ? Vi è altro pur troppo (10) .*Se ragion vuolsi,che,per prescritta usanza, abbia* il Pontefice *acquistato balia di travagliarsi degli affari nostri, sarà questo altro, che usurpazione ? E per conseguente,ad allegarlo,che altro esser si direbbe,se non uno allegare propriam turpitudinem?* Mi dispiace aver riferito tutto:che potrà sembrare a taluno troppo acre,e pungente questa risposta , sol perche non abbiam noi lasciato di mentovare ciò , che il nostro Avversario non si è rattenuto di affermare , di voler sostenere , di pubblicare in istampa. Non si arrischiò di parlare in sì fatta guisa del Primato del Sommo Pontefice Martin Lutero , quando cominciò a cacciar fuori il suo veleno. Cheche l' avesse fatto dire la collera,posciacche si vide da Lione X. fulminato, certo però si è , che nella disputa avuta l' anno 1519.in Lipsia con l'Eckio, comecche avesse questionato,se sia *de jure divino*; l'ammise nulladimanco ; ne ardì dire,che *l'allegarlo* sarebbe *allegare propriam turpitudinem:*mà con onore, e venerazione ne favellò , e 'l difese, siccome attesta il seguace suo Melantone (1).*Lutherus œcumenici Pontificis auctoritatem veneratur , ac tuetur:* de

(10)*fol. 21. §. ben sappiamo*. (1)*epist.de disput.Lypsica*.

de jure divino disputari voluit.

Ben potremmo dunque dir rivolti all'Anonimo,*Cœpisti quo finis erat : primordia vestra vix pauci tenuere senes*: dove altri finì,di là avete voi cominciato '. Mà, Signor caro, ditemi di grazia una volta, avete voi parlato da senno? Avete fatta riflessione a cio che vi è scappato di bocca? Che vi pare, è materia questa capace di usurpamento,che le decisioni de' sommi Pontefici sieno state in tutto il mondo cattolicoricevute come oracoli, & oracoli tali , che niuno osasse ne pur nell'interiore sentir l'opposto ; e per non dipartirsi dall'insegnamẽto di quelle, mutassero spesso sẽtẽza l'intere scuole, variassero costume gli interi popoli;e fossono tutti prõti ãzi a cedere le sustãze,a perder la libertà,a gittar la vita, che consentire a chi avesse trattato loro di riprovarle? Che sieno rimasti senz'anima,senza forza un grã numero di Concilj,quãtunque chiari per merito d'Assessori,e favoriti per patrocinio di Grandi , sol perche i Romani Pontefici non han lor dato il consenso ? Che sieno stati per tutto ricevuti i loro Legati,eseguite le loro sentenze,ed osservate le leggi,che hanno essi bandite?Che dalle più estreme contrade sieno concorsi in Roma a schiere i fedeli , tratti dal pio desiderio d'esser benedetti da quella mano,che può disserrare il Cielo ? Che abbiano i Principi anch' essi piegato il labro Reale ad imprimer baci d'ossequio a' sacrati lor piedi , come fece un Giustino, un Giustiniano, un Carlo Magno? Che più? Che siensi gloriati gli Imperadori d' assister loro per famigli mentre cavalcano, di tener loro la staffa , di reggere il palafreno,come in tal'atto vide Vinegia,ad Alessandro III. servir l'Imperador Federigo I.:vide Roma a Nicolò I. servir l'Imperador Ludovico II.? Mà se tanta venerazione , tant' autorità , tanto credito è statotutto *usurpazione*, han dovuto avere,per farla, gran potenza i Pontefici . Quali dunque sono state le arme , di cui si

sono

sono avvaluti, gli eserciti di Alessandro, o le legioni di Cesare? E quali le violenze usate, per gittare i fondaměti di un tal tirannico acquisto, i lunghi esigli, le durissime prigionie, le morti sanguinose, che per difesa della Fede di Cristo loro è convenuto soffrire? Se non han potuto esser questi mezzi proporzionati per tale impresa, chi è stato quegli, che hà fatto diporre il genio superbo agli uomini, e mosso il cuore di tanta gente a farsi suddita mentr'era libera, ligia mentr' era esenta, serva mentr' era padrona? Non è stolto chiunque dubita, se opera questa sia di prudenza umana, o di sapienza celeste? Se sia da ascriversi ad artificio politico, o a speciale indirizzo di quell' Iddio, che hà lasciato il suo Vicario in terra su'l trono del Vaticano, proponendo a fedeli questa verità necessaria quanto ogn'altra ad apprendersi con vivezza, che in quella Cattedra in persona degli uomini siede Dio. Chi a lei non s'attiene, diceva Lione nel Concilio del Laterano, non può essere nel grẽbo di santa Chiesa(2). *In Ecclesia esse non potest qui Romani Pontificis Cathedram deserit*. Fin dalla solitudine della Siria stendea le braccia Girolamo per unirsi con lei (3). *Neque verò tanta vastitas elementi liquentis, & interjacens longitudo terrarum me a pretiosæ margaritæ potuit inquisitione probibere &c. vos estis lux mundi, vos sal terræ, vos aurea vasa, & argentea &c. Quamquam autem tui me terreat magnitudo, invitat tamen humanitas. A sacerdote victimam salutis, a pastore præsidium ovis flagito &c. Ego nullũ primum nisi Christum sequens, beatitudini tuæ, idest Cathedræ Petri, communione consocior. Super illam Petram ædificatam Ecclesiam scio. Quicumque extra hanc domum agnum comederit, profanus est. SI QUIS IN ARCA NOE NON FUERIT, PERIBIT REGNANTE DILUVIO*. Così egli grida-

(2) *Concil. Later. 5. sess. 11. const. Pastor. ætern.*
(3) *epist. 57. ad Domasum.*

dava al Pontefice Domaſo, Voi ſiete il ſal della terra, voi la chiara luce del mondo, ſenza cui non può eſſer ch'ottenebrata, e priva di ſano conſiglio la mente. Da chi altro dovrò chiedere aita, ſe non da voi, ſupremo Paſtore? Da chi attendere il ſacrificio della ſalute, ſe non da voi ſommo Sacerdote? La voſtra Cattedra è la tavola della ſalvezza, che ſola può farne campar dal naufragio. Con eſſa io vò ſtar ſempre inſeparabilmente abbracciato.

Quanto diverſi da queſti ſono ſtati, Anonimo, i voſtri detti! (3) *Potrà ben rimanerſene* il Papa; *e laſciarne vivere, come già per tanti ſecoli facemmo, prima che queſta novella cura* di noi *prendeſſe*. Ah dunque avrete voluto voi voltar ſi bruttamente le ſpalle, e ſconoſcere il Vicario di Criſto? Io non voglio unqua crederlo. Altro da quel che dimoſtrano le parole, hà dovuto eſſere il voſtro intendimento. Si aſpetta però da voi queſta chioſa; che niuno finora hà ſaputo dare alla voſtra Scrittura interpetrazione men rea. Mà non voglio intanto laſciar di avvertirvi, che non v'avea fatto proccuratore il Regno di Napoli; onde aveſte potuto allargarvi tanto in parlare in ſuo nome, ſino a rinunziare l'unione con la chieſa Romana. Trapaſſaſte ſoverchio i limiti del voſtro mandato, ſe pure aveſte mandato d'intramettervi in queſta faccẽda. Sono inorriditi in udir ſimiglianti parole i religioſi Napoletani; e rivolti al Sommo Pontefice col venerabil Pietro di Clugni (4) gridano a lui concordemente, *Nihil nos a Paſtore, nihil a Petro, nihil a Chriſto, quæ omnia in te uno habemus, ſeparare poterit*. Geloſi eſſi dell'alto pregio della loro antichiſſima, e ſempre incorrotta pietà, fanno a piedi del Beatiſſimo Padre Clemente, il ſolenne proteſto, che l'anno 1459. fecero già col Pontefice Pio II. gli Ambaſcia-

(3) *fol.* 21. §. *ben ſappiamo.*
(4) *lib.* 1. *epiſt.* 1. *ad Innoc. II.*

ſciadori della Bertagna, nazione ſempre mai obbedientiſſima alla S.Sede (5). *MAJORES NOSTRI, POST ACCEPTA SEMEL CHRISTI SACRA, NUNQUAM APOSTATARUNT; VIXERE ROMANIS LEGIBUS; NEC UNQUAM PRIMÆ SEDIS MANDATIS ADVERSATI SUNT; PRAGMATICAM SANCTIONEM, GALLIÆ GENTIS INVENTUM, RESPUERUNT; PRÆDECESSORIBUS TUIS CONSTANTI ANIMO ADHÆSERUNT.*

(5) *Raynald.ann.* 1459. *nu*.66.& 67.

		ERRORI.	CORREZIONI.
pag. 17.	verf.6.	Talesfero.	Telesforo,
20.	4.	Permodo,che.	Permodocche.
	12.	del fuo.	dal fuo.
23.	21.	equalmente.	egualmente.
25.	5.	fccoli.	fecoli.
33.	33.	qnale.	quale.
40.	27.	mifteri.	minifteri.
44.	6.	vvolfi.	vuolfi.
	10.	bel principio.	nel principio.
47.	34.	del- l'	dell'
48.	15.	conerarie.	contrarie
50.	5.	pro- vveduto.	prov- veduto.
60.	12.	potrebbc.	potrebbe.
64.	8.	fia sbrigata,	sì sbrigata
69.	28.	quefto a propofito.	a quefto propofito.
72.	24.	o confeguentemente.	e confeguentemente.
81.	31.	mèdefimo	medefimo,
84.	34.	æcumenici.	œcumenici.
86.	23.	pætiofæ.	pretiofæ.

Gli altri potrà emendarli, e compatirli il Lettore, come occorfi in una fcrittura impreffa lontano dall' occhio dell'Autore.